

smije

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

per l'economia domestica





Gentile cliente,

Siamo a sua disposizione, se le dovesse capitare qualche guaio.

Per far sì che lei sappia esattamente quale supporto le offre la sua nuova assicurazione per l'economia domestica smile.home, abbiamo riassunto tutte le prestazioni nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Ogni volta che menzioniamo «Lei», intendiamo lei in qualità di contraente dell'assicurazione o di persona assicurata, mentre con «noi» intendiamo Smile.

La sua Smile



Indice

G	Disposizioni comuni	8
G.1	Inizio, durata e fine della copertura assicurativa	8
G.1.1	Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa	8
G.1.2	Diritto di revoca	8
G.1.3	Obbligo di dichiarazione	8
G.1.4	Modifica del rischio	8
G.1.5	Cambio di abitazione	8
G.1.6	Durata del contratto	9
G.1.7	Ambito di applicazione temporale	9
G.1.8	Cambio di proprietà	9
G.1.9	Fine della copertura assicurativa	9
G.2	Premio	11
G.2.1	Scadenza	11
G.2.2	Rimborso	11
G.3	Retribuzione dei mediatori	11
G.4	Modifiche del contratto	12
G.4.1	Diritto di modifica	12
G.4.2	Consenso	12
G.4.3	Rifiuto	12
G.5	Sanzioni	12
G.6	Diritto applicabile, basi del contratto	12
G.7	Assuntore del rischio	13
G.8	Adempimento del contratto e foro competente	13
G.9	Comunicazioni	13



H	Assicurazione mobilia domestica (se convenuta nel contratto)	15
H.1	Disposizioni generali	15
H.1.1	Persone assicurate	15
H.1.2	Cose assicurate	15
H.1.3	Validità territoriale	15
H.1.4	Somma d'assicurazione per la mobilia domestica	15
H.1.5	Adeguamento automatico della somma d'assicurazione	16
H.1.6	Beni generalmente non assicurati	16
H.1.7	Eventi generalmente non assicurati	17
H.1.8	Franchigie	17
H.2	Eventi assicurati – copertura di base	18
H.2.1	Incendio e eventi naturali	18
H.2.2	Acqua	19
H.2.3	Furto	20
H.3	Prestazioni e somme assicurate	21
H.3.1	Calcolo dell'indennizzo	21
H.3.2	Limiti delle prestazioni	21
H.3.3	Costi assicurati	23
H.4	Coperture complementari (se concordate nel contratto)	25
H.4.1	Rottura vetri	25
H.4.2	Furto semplice fuori casa	26
H.4.3	Casco mobilia domestica	26
H.4.4	Bagaglio e vettura a noleggio	28
H.4.5	Assicurazione cyber	30
H.4.6	Mobilia domestica Extra	33
H.4.7	Home Assistance	36
H.4.8	Assicurazione degli oggetti di valore	37
H.4.9	Biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori	41



P	Assicurazione di responsabilità civile privata	45
	(se convenuta nel contratto)	
P.1	Disposizioni generali	45
P.1.1	Persone assicurate	45
P.1.2	Assicurazione precauzionale	45
P.1.3	Ambito di applicazione locale	45
P.1.4	Sinistri assicurati	45
P.1.5	Prestazioni assicurate	46
P.1.6	Copertura a richiesta	46
P.1.7	Esclusioni generali	46
P.1.8	Franchigie	48
P.2	Qualità assicurate (copertura di base)	48
P.2.1	Persona privata	48
P.2.2	Capofamiglia	48
P.2.3	Datore di lavoro di personale domestico	49
P.2.4	Persona che esercita un'attività lucrativa autonoma	49
P.2.5	Proprietario di stabili	50
P.2.6	Proprietario per piani	50
P.2.7	Comproprietario (solo quota di comproprietà)	51
P.2.8	Proprietario di terreni	51
P.2.9	Proprietario di case mobili	51
P.2.10	Committente di costruzioni	51
P.2.11	Locatario	52
P.2.12	Sportivo a amatoriale	52
P.2.13	Membri dell'esercito, della protezione civile e dei vigili del fuoco	53
P.2.14	Possessore di armi	53
P.2.15	Detentore di animali	53
P.2.16	Responsabilità civile derivante dall'uso di biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori	53
P.2.17	Responsabilità civile derivante dall'utilizzo di natanti e aeromobili	54
P.2.18	Responsabilità civile derivante dall'utilizzo di droni e aeromodelli	54
P.2.19	Responsabilità derivante dall'uso di micromobilità elettrica (p. es. monopattini elettrici)	54
P.2.20	Responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli a motore di terzi	55
P.2.21	Persona responsabile dei beni affidati (danni da custodia)	56
P.3	Coperture complementari (se convenute nel contratto)	57
P.3.1	Conducente occasionale di veicoli a motore di terzi	57
P.3.2	Noleggio di cavalli appartenenti a terzi	58
P.3.3	Responsabilità civile privata Extra	59

R	Protezione giuridica privata (se convenuta nel contratto)	61
R.1	Disposizioni generali	61
R.1.1	Persone assicurate	61
R.1.2	Ambito di applicazione locale	61
R.1.3	Prestazioni assicurate	61
R.1.4	Copertura temporale e termine d'attesa	62
R.1.5	Diversi sinistri	62
R.1.6	Esclusioni generali	62
R.2	Casi di protezione giuridica assicurati	63
R.2.1	Richiesta di risarcimento danni extra- contrattuali nei confronti dell'autore del danno o della sua assicurazione responsabilità civile	63
R.2.2	Procedure penali contro una persona assicurata	63
R.2.3	Legale della prima ora in caso di arresto per un reato intenzionale	63
R.2.4	Controversie giuridiche con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensione	63
R.2.5	Controversie giuridiche in qualità di locatario nei confronti del locatore	64
R.2.6	Controversie giuridiche in qualità di locatore nei confronti del locatario	64
R.2.7	Controversie giuridiche in qualità di dipendente privato o pubblico nei confronti del datore di lavoro	64
R.2.8	Controversie giuridiche in qualità di paziente nei confronti di medici, dentisti, ospedali o fornitori di prestazioni mediche	64
R.2.9	Controversie giuridiche derivanti da tutti gli altri contratti	64
R.2.10	Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute a immissioni e questioni di confine	65
R.2.11	Controversie di diritto civile inerenti al diritto di proprietà, diritti reali limitati o il diritto di possesso	65
R.2.12	Diritto edilizio e della pianificazione del territorio: controversie di diritto edilizio correlate a un immobile adibito ad abitazione propria o a un immobile direttamente confinante	65
R.2.13	Controversie giuridiche in qualità di vittima di uso indebito di carte di credito, phishing, hacking o skimming	65
R.2.14	Controversie giuridiche correlate a cyberbullismo, minacce, coazione o estorsione su Internet	65
R.2.15	Controversie giuridiche derivanti da violazione di diritti d'autore, al nome e al marchio	66
R.2.16	Protezione giuridica per consulenze in tutte le altre vertenze legali	66



S	In caso di evento dannoso	68
S.1	Procedura in caso di evento dannoso	68
S.2	Obblighi di diligenza e regolamenti	69
S.3	Obbligo di ridurre il danno	71
S.4	Gestione del sinistro o del caso di protezione giuridica e accertamento / liquidazione del danno	71
S.4.1	Danni ai beni domestici	71
S.4.2	Eventi dannosi di responsabilità civile privata	72
S.4.3	Danni a oggetti di valore	72
S.4.4	Danni a biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori	72
S.4.5	Casi di protezione giuridica	73
S.5	Franchigie	73
S.6	Riduzione delle prestazioni assicurative	73
S.7	Esigibilità dell'indennizzo	75
S.8	Prescrizione e decadenza	75

G Disposizioni comuni

G.1 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa

G.1.1 **Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa**

Il contratto diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. La copertura assicurativa inizia con la stipulazione del contratto, tuttavia non prima del giorno indicato nella polizza come data d'inizio. L'assicurazione copre gli sinistri avvenuti nel corso della durata contrattuale.

Per la stipulazione dell'assicurazione concediamo una copertura assicurativa provvisoria di 30 giorni dalla data d'inizio indicata nella polizza, ma solo per la copertura mobilia domestica di base.

G.1.2 **Diritto di revoca**

Lei può revocare il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dalla stipulazione. Il termine di revoca decorre dal momento in cui ha stipulato il contratto. Il termine viene considerato rispettato se ci notifica la revoca oppure consegna in posta la dichiarazione di revoca l'ultimo giorno del relativo termine.

G.1.3 **Obbligo di dichiarazione**

Lei ha l'obbligo di rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande poste. Con il pagamento della fattura del premio, Lei conferma anche la correttezza dei dati contenuti nella polizza.

G.1.4 **Modifica del rischio**

Se durante il periodo di validità dell'assicurazione, cambia un fattore importante per la valutazione del rischio (p.es. numero di persone, numero di locali ecc.), la cui entità era stata definita dalle parti alla stipula del contratto, Lei ha il dovere di notificarcelo immediatamente. Una volta avvenuta la comunicazione, noi abbiamo il diritto di aumentare il premio in misura adeguata e con effetto retroattivo, a partire dal momento in cui si è verificato l'aumento del rischio, oppure di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica entro 14 giorni dalla ricezione della Sua comunicazione. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il recapito della disdetta. Anche Lei gode dello stesso diritto di disdetta, nel caso in cui non concordi con l'aumento del premio.

In caso di diminuzione del rischio, ridurremo il premio in misura corrispondente; tuttavia, in caso di notifica tardiva, non prima della data della notifica.

G.1.5 **Cambio di abitazione**

Ci dovrà comunicare un eventuale cambio di abitazione in Svizzera entro 30 giorni.

Abbiamo il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione.

G.1.6
Durata del contratto

Il Suo contratto d'assicurazione dura un anno. Le date d'inizio e di fine del contratto sono indicate nella Sua polizza.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.

G.1.7
Ambito di applicazione temporale

La Sua assicurazione copre gli eventi dannosi che si verificano o che sono causati nel corso della durata contrattuale.

G.1.8
Cambio di proprietà

Le disposizioni di questo articolo valgono unicamente per l'assicurazione mobilia domestica:

Se i beni assicurati nel contratto cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto mediante dichiarazione entro e non oltre 30 giorni dal passaggio di proprietà.

Se il nuovo proprietario viene a sapere dell'esistenza dell'assicurazione solamente dopo la scadenza di questo termine, può disdire l'assicurazione entro 4 settimane, calcolate a partire dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, tuttavia al più tardi 4 settimane dopo la scadenza del pagamento del premio annuo o della parte di premio successivi al cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue nel momento in cui ci perviene la comunicazione di rifiuto o di disdetta.

Il premio è dovuto in misura proporzionale fino al momento del rifiuto o della disdetta.

Possiamo disdire il contratto entro 14 giorni dopo avere avuto notizia del cambio di proprietà. Il contratto si estingue non prima di 30 giorni dopo il recapito della disdetta.

G.1.9
Fine della copertura assicurativa

G.1.9.1 Alla scadenza del contratto

La durata contrattuale indicata sulla polizza è sempre di un anno. Il contratto si prolunga di anno in anno, se non viene disdetto da parte Sua o da parte nostra entro 1 mese dalla scadenza.

Lei può altresì disdire il contratto alla fine di ogni mese, rispettando un preavviso di 14 giorni. Non esiste questa possibilità se Lei è in ritardo nei pagamenti.

G.1.9.2 In caso di sinistro

Dopo ogni evento assicurato, per il quale siamo tenuti a pagare un risarcimento, entrambe le parti possono disdire la relativa copertura assicurativa o l'intero contratto come segue:

- a) Lei deve disdire entro e non oltre 14 giorni dopo aver avuto notizia dell'avvenuto pagamento o dell'erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto si estingue 14 giorni dopo il recapito della disdetta al nostro indirizzo;

- b) Noi dobbiamo disdire entro e non oltre la data del pagamento del risarcimento o dell'erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto termina 14 giorni dopo il recapito della disdetta al Suo indirizzo.

G.1.9.3 Reticenze

Se, alla stipula dell'assicurazione, Lei ha risposto in modo incompleto o inesatto a una delle domande che sono indicate anche nella polizza, noi abbiamo il diritto di recedere dal contratto entro 4 settimane dalla scoperta della violazione di questo Suo obbligo di dichiarazione.

Qualora il contratto sia sciolto per un tale recesso, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto di reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

G.1.9.4 In caso di violazione dell'obbligo di notifica

Se Lei ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, noi non saremo vincolati al contratto per il periodo rimanente.

G.1.9.5 In caso di trasferimento all'estero

Se il luogo di residenza viene trasferito all'estero, l'assicurazione si estingue immediatamente con il la presa di residenza all'estero.

G.1.9.6 Altri motivi di rescissione

Ci riserviamo il diritto di disdire il contratto o di recedere dal contratto in caso di:

- a) Motivazione fraudolenta del diritto all'assicurazione;
- b) Evento assicurato provocato intenzionalmente;
- c) Violazione fraudolenta del divieto di apportare cambiamenti in caso di evento dannoso;
- d) Sovrassicurazione intenzionale e doppia assicurazione fraudolenta.

La disdetta è valida dal momento in cui Le perviene.

G.2 Premio

G.2.1 Scadenza

In linea di massima il premio deve essere pagato entro la data di scadenza prevista sulla polizza.

Se è stato pattuito il pagamento a rate, viene riscosso un supplemento. Le singole rate del premio hanno come scadenza di pagamento la data prevista sulla polizza. Le rate non ancora giunte a scadenza si considerano differite. Le parti contraenti rinunciano a richiedere il saldo delle fatture d'importo inferiore a CHF 10 (eccetto per pagamento con carte).

Se Lei non paga il premio o una singola rata, Le invieremo a Sue spese una diffida comprensiva delle spese d'incasso (CHF 20). Dall'invio della diffida il pagamento va effettuato entro i 14 giorni previsti dalla legge.

Se entro tale termine non ci perviene il premio o la rata pattuita, il nostro obbligo di prestazione è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida, finché i premi e le spese non saranno interamente saldati.

Siamo autorizzati a recedere dal contratto alla scadenza del termine della diffida.

In caso di mora, ci riserviamo il diritto di convertire ad annuale la modalità di pagamento e di richiedere con la diffida il pagamento dell'intero premio annuo ancora scoperto.

G.2.2 Rimborso

Se il contratto viene annullato anticipatamente per un motivo previsto dalla legge o dal contratto stesso, il premio convenuto per l'anno d'assicurazione in corso è dovuto in misura proporzionale solo fino alla data di rescissione.

Tuttavia, l'intero premio annuale rimane dovuto se:

- a) Lei risolve il contratto in caso di danno parziale e al momento della risoluzione il contratto è in vigore da meno di un anno;
- b) Forniamo prestazioni in caso di danno totale.

Se è stato concordato il pagamento mensile con carta di credito e si applica quanto sopra, la compagnia detraerà dalla carta di credito l'intero importo del premio residuo dovuto.

G.3 Retribuzione dei mediatori

Se, per la stipulazione o la gestione di questo contratto d'assicurazione, i Suoi interessi sono curati da terzi, p.es. un mediatore, è possibile che, sulla base di un accordo in tal senso, questi ricevano da noi un compenso per l'attività svolta. Se desidera maggiori informazioni al riguardo, dovrà rivolgersi a detti terzi.

G.4 Modifiche del contratto

G.4.1

Diritto di modifica

In caso di modifiche alle condizioni assicurative, possiamo richiedere l'adeguamento del contratto a partire dall'anno assicurativo successivo:

- a) Premi
- b) Disposizioni riguardanti le franchigie
- c) Prestazioni
- d) Condizioni generali d'assicurazione
- e) Imposte federali
- f) Ulteriori tasse

In caso di modifiche apportate al contratto, Le comunicheremo le nuove condizioni contrattuali entro e non oltre 25 giorni dall'inizio del nuovo anno d'assicurazione.

G.4.2

Consenso

Se non avremo ricevuto alcuna disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione, riterremo che Lei abbia dato il Suo consenso alle modifiche del contratto.

G.4.3

Rifiuto

Se Lei non è d'accordo con le modifiche del contratto, può disdire le sezioni interessate dalla modifica o l'intero contratto alla fine dell'anno d'assicurazione.

Non rappresentano motivo di disdetta le modifiche dei premi che avvengono in seguito a variazioni delle imposte federali o di ulteriori tasse.

G.5 Sanzioni

Non eroghiamo prestazioni se ciò comporta una violazione di sanzioni applicabili di tipo economico, commerciale o finanziario.

G.6 Diritto applicabile, basi del contratto

Questo contratto è soggetto al diritto svizzero. La polizza, le Condizioni generali di assicurazione (CGA), oltre eventuali condizioni particolari, formano le basi del contratto. Per il resto si applica la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

G.7 Assuntore del rischio

L'assuntore del rischio per tutte le parti concordate della presente assicurazione, a eccezione dell'assicurazione della protezione giuridica, è:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Dufourstrasse 40

9001 San Gallo

L'assuntore del rischio per l'assicurazione della protezione giuridica è:

Coop Protezione Giuridica SA

Entfelderstrasse 2

5001 Aarau.

Responsabile della presente assicurazione è:

smile.direct assicurazioni

una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera

d'Assicurazioni SA

con sede in Zürichstrasse 130

8600 Dübendorf

G.8 Adempimento del contratto e foro competente

Gli assuntori del rischio (ai sensi dell'art. G 7) devono adempiere i loro obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione presso il domicilio o la Sua sede in Svizzera.

In caso di controversie giudiziarie Lei può scegliere tra il foro ordinario oppure il Suo domicilio svizzero o la Sua sede svizzera.

G.9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni (p. es. richieste di servizi e consulenze, reccesi, notifiche di sinistro, ecc.) possono essere inoltrate tramite telefono, per via elettronica o tramite lettera (con o senza firma):

Centro servizi:

0844 848 444

www.smile-assicurazione.ch

info@smile-assicurazione.ch

Corrispondenza:

smile.direct assicurazioni

Zürichstrasse 130

8600 Dübendorf

Poiché la sicurezza delle e-mail e di altre forme di comunicazione elettronica non criptate non può essere garantita dalla legge sulla protezione dei dati, decliniamo ogni responsabilità sulla riservatezza e integrità dei messaggi elettronici.

Oltre alle possibilità di contatto sopra indicate, per le notifiche di sinistro e le richieste d'informazioni è disponibile il seguente numero verde:

Numero danni:

0800 848 488 (24 ore su 24)

Gli obblighi in caso di evento dannoso sono disciplinati nelle presenti disposizioni agli Art. S.1– S.8.

H Assicurazione mobilia domestica (se convenuta nel contratto)

H.1 Disposizioni generali

H.1.1 Persone assicurate

L'assicurazione copre i Suoi beni domestici e quelli di tutte le persone registrate allo stesso indirizzo, purché in regime di convivenza o di ritorno regolare in qualità di soggiornanti settimanali.

H.1.2 Cose assicurate

La mobilia domestica comprende tutti i beni mobili che servono all'uso privato e che sono di proprietà delle persone assicurate. Vi rientrano anche eventuali beni affidati, noleggiati o in leasing, effetti personali degli ospiti, abbigliamento e attrezzi da lavoro dei dipendenti.

H.1.3 Validità territoriale

La Sua mobilia domestica è assicurata come segue:

- a) **Mobilia domestica in casa**
Nel luogo ubicato in Svizzera e indicato nella polizza nell'ambito della somma d'assicurazione per la mobilia domestica.
Senza obbligo d'indicare l'ubicazione nella polizza, sono assicurati anche, se si trovano nello stesso comune: strutture mobili compreso il relativo contenuto (p. es. alveari e capanni da giardino) e i beni domestici detenuti in locali separati come garage, autorimesse e locali;
- b) **Mobilia domestica fuori di casa**
Mobilia domestica che si trova temporaneamente, per una durata non superiore a 2 anni, in qualsiasi altro luogo del mondo.
Non rientrano nella copertura la mobilia domestica che si trovano permanentemente in un luogo non designato nella polizza (casa di vacanza, seconda casa, luogo di lavoro).
Tuttavia l'assicurazione copre anche i beni (p. es. attrezzature per equitazione, tavole da surf, ecc.) conservati in modo permanente nello stesso luogo per lo svolgimento di attività sportive private, a condizione che si trovino in un edificio o in un container chiuso a chiave.
- c) **In caso di cambio d'abitazione** in Svizzera, durante il trasloco e al nuovo domicilio.

H.1.4 Somma d'assicurazione per la mobilia domestica

La Sua mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo fino alle somme indicate nella polizza. Tali somme devono corrispondere alla nuova acquisizione per tutte beni assicurati insieme.

H.1.5 **Adeguamento automatico** **della somma d'assicurazione**

Ogni anno, al momento del rinnovo del contratto, la somma d'assicurazione pattuita nella polizza per la mobilia domestica presente in casa viene adeguata alla variazione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo. L'indice fissato il 1° ottobre di ogni anno è determinante per il successivo anno assicurativo. Se l'adeguamento comporta un importo inferiore alla somma d'assicurazione concordata nella polizza, la somma d'assicurazione resta invariata.

La modifica del premio in seguito all'adattamento al nuovo indice dei prezzi non comporta un diritto di disdetta.

Rimangono invariati gli altri limiti delle somme e le convenzioni previste nella polizza.

H.1.6 **Beni generalmente non** **assicurati**

Non sono assicurati:

- a) i veicoli a motore, rimorchi, roulotte, casa mobile, ciascuno con accessori. Questa esclusione non si applica ai ciclomotori leggeri (secondo l'Art. 18 b) dell'OETV), alle sedie a rotelle motorizzate senza targa (secondo l'Art. 18 c) dell'OETV) e ai micromobilità motorizzati, che non devono essere immatricolati;
- b) i natanti per i quali la legge prescrive un'assicurazione di responsabilità civile e quelli che non vengono riportati a casa regolarmente dopo l'uso (fatto salvo l'Art. H.1.3.b) e altri natanti a motore, compresi i relativi accessori;
- c) gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro degli aeromobili;
- d) Beni che sono o devono essere assicurati presso un istituto assicurativo cantonale;
- e) gli oggetti per i quali esiste un'assicurazione particolare. Tale esclusione non si applica se l'assicurazione a cui qui si fa riferimento, contiene una limitazione analoga;
- f) le copie illecite o pirata di asset digitali e criptovalute;
- g) animali domestici.

H.1.7

Eventi generalmente non assicurati

Non sono assicurati:

- a) i sinistri in caso di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e dei provvedimenti adottati per contrastare tali casi, a meno che Lei non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi;
- b) i danni causati da incendio, eventi naturali, acqua e furto in caso di disordini interni (violenze contro persone o beni durante assembramenti, sommosse o tumulti) e dei provvedimenti attuati per contrastare tali casi, a meno che Lei non dimostri in modo credibile di avere adottato tutte le ragionevoli precauzioni per evitare il danno;
- c) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e modifica della struttura del nucleo dell'atomo, a meno che Lei non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi. Non vengono erogate prestazioni per danni provocati dagli effetti di raggi ionizzanti.

H.1.8

Franchigie

La franchigia concordata per ogni evento dannoso per la copertura di base dell'assicurazione mobilia domestica è indicata nella polizza.

Agli eventi dannosi seguenti, si applicano inoltre le disposizioni derogatorie elencate di seguito:

- a) Eventi naturali: la franchigia si basa sull'Ordinanza svizzera sui danni causati dalle forze naturali in vigore al momento del sinistro;
- b) Furto: in caso di furto con scasso, furto semplice e vandalismo: secondo la polizza; in caso di rapina: CHF 0;
- c) Casco mobilia domestica: CHF 200 per evento.
- d) Bagaglio e vettura a noleggio: nessuna franchigia;
- e) Assicurazione cyber: nessuna franchigia;
- f) Mobilia Domestica Extra: nessuna franchigia;
- g) Assistenza domestica: nessuna franchigia;
- h) Assicurazione degli oggetti di valore: CHF 200
- i) Biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori: 10 % dell'importo del danno, ma almeno a CHF 200 e non superiore a CHF 500 per oggetto assicurato e per evento

L'eventuale limitazione della prestazione si applica solo dopo la detrazione della franchigia.

H.2 Eventi assicurati – copertura di base

Nell'assicurazione della mobilia domestica, i seguenti eventi sono assicurati nella copertura di base, ma solo se sono anche indicati come assicurati nella polizza.

H.2.1

Incendio e eventi naturali

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da:

- a) incendio, effetto improvviso e accidentale di fumo, fulmini, esplosione, implosione, meteoriti, caduta o atterraggio di emergenza di aerei e veicoli spaziali o parti di essi, nonché i danni causati da sostanze estinguenti;
- b) bruciacchiare. Sono coassicurati i danni ai beni domestici esposti involontariamente al calore;
- c) eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km / h che abbatte alberi o scoperchia tetti nelle vicinanze dei beni assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta sassi e scoscendimenti di terreno.

È coassicurata la perdita in seguito a questi eventi.

Non sono assicurati:

- a) i danni a macchine, apparecchi e condutture elettrici sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensione o da riscaldamento in seguito a sovraccarico;
- b) i danni provocati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- c) i danni causati da acqua e uragani a natanti che si trovano in acqua;
- d) i danni provocati da cedimenti del terreno, terreno inadatto alla costruzione, costruzioni edili difettose, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, colata di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque di cui si conosce per esperienza la natura ricorrente;
- e) i danni causati dall'acqua di bacini idrici o altri impianti idrici artificiali, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione o da modifica della struttura del nucleo dell'atomo, tutti indipendentemente dalle relative cause.

H.2.2 Acqua

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da:

- a) fuoriuscita di liquidi e gas da condutture e dagli impianti che servono i fabbricati del luogo assicurato, nonché dalle apparecchiature e dai dispositivi a essi collegati;
- b) fuoriuscita improvvisa e accidentale di acqua e liquidi da altri dispositivi e attrezzature acquiferi, come acquari, fontane ornamentali, condizionatori mobili, deumidificatori, umidificatori e letti ad acqua;
- c) acqua piovana o derivante dallo scioglimento di neve e ghiaccio, che si è infiltrata nello stabile da tubi di scarico esterni, porte e finestre chiuse, grondaie o attraverso il tetto;
- d) acque di falda e di pendio sotterranee all'interno dello stabile;
- e) rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione;
- f) attacchi fungini di qualsiasi tipo e insetti nocivi, se indimostrabilmente causati da un danno prodotto da acqua assicurato, segnalati immediatamente alla compagnia e se nel frattempo non sono state apportate modifiche strutturali, quali lavori di ristrutturazione o ampliamento, ai locali interessati;
- g) spese per la riparazione e il disgelo delle condutture e apparecchiature a esse collegate danneggiate dal gelo, installate da Lei in qualità di locatario all'interno dello stabile.

È coassicurata la perdita in seguito a questi eventi.

Non sono assicurati:

- a) i danni causati dalla penetrazione di acqua da lucernari, porte, finestre aperti o tetti di emergenza aperti oppure attraverso aperture nel tetto in caso di nuove costruzioni, lavori di ristrutturazione o di altro tipo;
- b) i danni causati dal rigurgito di acqua per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
- c) i danni causati durante il riempimento e le riparazioni o revisioni d'impianti di riscaldamento e cisterne nonché di scambiatori di calore e / o sistemi a ricircolo con pompa di calore;
- d) i danni che devono essere risarciti da terzi che ne rispondono a norma di legge o in base a un contratto. Tale esclusione non si applica ai pagamenti anticipati;
- e) i danni avvenuti in seguito a incendio ed eventi naturali.

H.2.3 Furto

Sono assicurati i danni causati dai seguenti eventi, purché inconfutabilmente dimostrabili mediante tracce o testimoni o sulla base delle circostanze:

a) **Furto con scasso**

Sottrazione di beni perpetrata da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi vani ovvero accedono mediante scasso a contenitori che vi si trovano. Furto commesso accedendo con regolari chiavi o codici, schede magnetiche e simili, se l'autore se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

Il furto con fuga, ovvero il furto perpetrato da persone rinchiusi, che evadono con la forza da uno stabile o da un locale, è equiparato al furto con scasso.

L'effrazione di veicoli (compresi i rimorchi) di qualsiasi tipo è considerata furto semplice.

b) **Rapina**

Sottrazione di beni commessa con minacce o violenza contro di Lei o contro una persona che opera nella Sua abitazione nonché furto in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. L'assicurazione copre anche il furto con scippo, ma non in seguito a furto commesso da borsaioli o mediante stratagemma.

c) **Atti vandalici**

Danneggiamenti dolosi ai beni domestici da parte di terzi, se l'autore è penetrato nei vani assicurati del luogo indicato nella polizza.

d) **Furto semplice in casa**

Furto non considerato furto con scasso o rapina (pes. in seguito a furto commesso da borsaioli o mediante stratagemma) che avviene nel luogo indicato nella polizza.

Non sono assicurati:

- a) il borseggio;
- b) la perdita e irreperibilità di beni;
- c) i danni in seguito a furto, causati da persone che convivono con Lei;
- d) i danni avvenuti in seguito a incendio ed eventi naturali.

H.3 Prestazioni e somme assicurate

H.3.1

Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo per la mobilia domestica si calcola in base all'importo necessario per il riacquisto di un oggetto nuovo, possibilmente identico dal punto di vista tecnico e qualitativo, al momento del sinistro (valore a nuovo), dopo aver detratto il valore rimanente. Non viene tenuto conto del valore affettivo personale.

I beni non utilizzati conformemente alla loro destinazione d'uso sono assicurati al valore corrente.

In caso di danni parziali vengono risarcite le spese di riparazione, con un valore massimo pari al valore d'acquisto di un oggetto nuovo al momento del sinistro. Se Lei rinuncia alla riparazione del bene assicurato, il risarcimento avviene in base a una stima del costo della riparazione.

H.3.2

Limiti delle prestazioni

La somma d'assicurazione per la mobilia domestica rappresenta il limite degli indennizzi, se non sono applicabili le seguenti limitazioni specifiche delle prestazioni:

a) **Mobilia domestica fuori casa**

In caso d'incendio, furto con scasso, rapina e danni causati dall'acqua il risarcimento è limitato al **20% della somma d'assicurazione convenuta per la mobilia domestica, fino a un importo massimo di CHF 30'000.**

Il furto semplice fuori casa è assicurato solo se per esso è stata stipulata una copertura supplementare e solo fino alla somma convenuta nella polizza.

b) **Gioielli**

In caso di furto semplice in casa e di furto con scasso (in casa o fuori casa) i gioielli sono assicurati fino al **20% della somma d'assicurazione per la mobilia domestica, fino a un massimo di CHF 30'000.**

Tali limitazioni della prestazione non si applicano se, al momento dell'evento dannoso, i gioielli erano racchiusi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte a muro.

Noi eroghiamo prestazioni per il contenuto di casseforti a muro o a mobile solo se queste sono chiuse a chiave e le chiavi o i codici sono custoditi accuratamente in un altro luogo o se le persone responsabili li portano sempre con sé. Si considerano gioielli anche **gli orologi da polso e da tasca di valore singolo superiore a CHF 2'000 al pezzo.**

c) **Valori monetari**

I valori monetari sono assicurati **fino a CHF 5'000** per evento oltre alla somma d'assicurazione per la mobilia domestica per:

- 1) denaro in contante, buoni, monete e medaglie, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o beni commerciali), pietre preziose non incastonate e perle;
- 2) carte di credito o carte cliente, se l'obbligo di diligenza contrattuale è stato rispettato, contrassegni autostradali, schede SIM e prepagate per telefoni cellulari. Tale copertura si applica anche ai danni patrimoniali, ma solo per quella parte del danno per la quale il titolare della carta assicurata deve rispondere nei confronti dell'emittente (grandi magazzini, istituto di carte di credito, banca ecc.) secondo le condizioni generali di acquisto;
- 3) Biglietto e abbonamenti dei trasporti pubblici, biglietti aerei e voucher (detratti eventuali rimborsi concessi dall'azienda di trasporto o dall'emittente).

Non sono assicurati i valori monetari di ospiti;

- 2) in caso di furto semplice;
- 3) in caso di furto da strutture mobili;
- 4) del datore di lavoro.

d) **Proprietà di terzi**

La proprietà di terzi (effetti personali di ospiti, beni mobili a noleggio, in leasing o affidati, abbigliamento e utensili da lavoro), in caso di danni causati da incendio, eventi naturali, acqua, furto con scasso e rapina, nonché in caso di furto semplice in casa, è assicurata **fino a CHF 10'000** per evento, oltre alla somma d'assicurazione per la mobilia domestica.

e) **Deterioramento di prodotti surgelati**

I danni ai generi alimentari per uso privato, causati da un guasto involontario del dispositivo di refrigerazione, sono assicurati **fino a CHF 2'000** per evento.

Sono esclusi da questa copertura:

- 1) i danni al dispositivo di congelazione;
- 2) le spese di riparazione e manutenzione.

f) **Danni causati da bruciatura e calore**

I danni causati da bruciature non attribuibili a un incendio e i danni ai beni domestici involontariamente esposti al calore sono assicurati **fino a CHF 5'000** per evento.

g) **Spese di conservazione**

Noi risarciamo anche le spese di conservazione. Se il totale di tali spese e dell'indennizzo, supera la somma assicurata per i beni domestici, sarà risarcito solo se le spese sono state espressamente ordinate da noi.

Non vengono risarcite le prestazioni dei vigili del fuoco, della polizia e di altri organi o persone tenuti a prestare soccorso.

H.3.3

Costi assicurati

Per i seguenti costi causati da un evento assicurato la prestazione raggiunge un importo **fino al 20 % della somma d'assicurazione per la mobilia domestica, almeno CHF 15'000**:

a) **Spese domestiche supplementari**

Costi derivanti dall'inagibilità dei locali danneggiati perdita di reddito da affitto o subaffitto e costi per un telefono cellulare sostitutivo durante il periodo della riparazione. Le spese evitate vengono dedotte dal risarcimento.

b) **Costi di trasferimento in un nuovo domicilio**

Spese di trasloco all'interno della Svizzera (trasporto dei beni assicurati) verso il nuovo domicilio, se la permanenza nel luogo precedente non è più possibile o ragionevole. I costi sono **limitati a CHF 2'000 per evento**.

c) **Sgombero e smaltimento**

Spese sostenute per lo sgomber dei restanti beni assicurati, per il loro trasporto fino al deposito adatto più vicino nonché le spese per il loro smaltimento.

d) **Vetrate e porte di emergenza**

Spese sostenute per l'esecuzione dei provvedimenti adottati per vetrate e porte di emergenza nonché delle installazioni provvisorie sostitutive.

e) **Cambio della serratura**

Spese sostenute per il cambio o la sostituzione di chiavi, schede magnetiche o serrature dei locali utilizzati dalle persone assicurate nei luoghi assicurati secondo la polizza, e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dalle persone assicurate.

f) **Riproduzione di documenti**

Spese sostenute per la riproduzione di documenti come tesserini di riconoscimento, passaporti, carte d'identità o relativi duplicati, carte di credito e le spese per il blocco delle stesse.

L'assicurazione non copre le spese per la riproduzione di registrazioni video, audio o di dati nonché di software su supporti di dati di qualsiasi tipo.

g) **Danni allo stabile**

In caso di danni causati allo stabile da un furto con scasso, effettivo o tentato, vengono rimborsate le spese delle riparazioni necessarie, se non già coperte da altra assicurazione.

h) **Costi da furto semplice**

Le spese conseguenti a furto semplice in casa o all'esterno sono limitate a **CHF 1'000**.

H.4 Coperture complementari (se concordate nel contratto)

I seguenti eventi sono assicurati con una copertura complementare, se Lei lo desidera e se sono indicati nella polizza con le relative somme d'assicurazione concordate:

H.4.1 Rottura vetri

A seconda di quanto concordato nella polizza, è assicurata la rottura di:

- a) **Vetrate domestiche**
Vetrate domestiche nel luogo assicurato, compresi i piani dei tavoli in pietra naturale e sintetica;
- b) **Vetrate dell'edificio**
 - 1) Vetrate dell'edificio nel luogo assicurato, compresi i piani di cottura in vetroceramica o a induzione nonché i rivestimenti in pietra in cucina e in bagno;
 - 2) Lucernari a cupola;
 - 3) Vetri di collettori solari e impianti fotovoltaici;
 - 4) Servizi igienici in vetro, plastica, ceramica, porcellana o pietra. Inoltre, copriremo i necessari **costi successivi per accessori e rubinetteria fino a un importo massimo di CHF 1'000.**

Le prestazioni per le vetrate degli edifici sono **limitate a 10'000 franchi per evento.**

Per i proprietari di una casa unifamiliare, l'assicurazione vale per l'intero edificio. Per i proprietari e per gli inquilini di un condominio, l'assicurazione vale solo per le vetrate collegate in assetto fissi ai locali che occupano.

Sono equiparati al vetro il plexiglas o plastiche simili, se vengono utilizzati al posto del vetro.

Oltre alle esclusioni generali nell'assicurazione mobilia domestica (art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:

- a) i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame in vetro, statuine in vetro, contenitori in vetro (a eccezione di acquari e mattonelle in vetrocemento) e apparecchi per illuminazione di ogni genere, lampadine a incandescenza, tubi fluorescenti e al neon;
- b) danni a piastrelle per pareti o pavimenti;
- c) i danni ai vetri di telefoni cellulari, tablet, organizer, computer portatili nonché schermi di qualsiasi tipo;
- d) i danni conseguenti e da usura;
- e) In caso di proprietà per piani: Danni alle vetrate di locali e parti di edifici non assegnati al contraente come diritto esclusivo o utilizzati in comune;

- f) Danni causati da lavori di costruzione o derivanti da interventi sulle vetrate stesse o sui componenti di edifici con vetrate;
- g) Danni alle apparecchiature elettriche e meccaniche;
- h) i danni avvenuti in seguito a incendio ed eventi naturali.

H.4.2

Furto semplice fuori casa

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da un furto che non rientra nei furti con scasso né nelle rapine e che **si è verificato all'esterno del luogo assicurato secondo la polizza.**

In caso di furto di biciclette, ciclomotori leggeri e biciclette elettriche, le prestazioni sono limitate a **CHF 2'000 per evento.**

Oltre alle esclusioni generali nell'assicurazione mobilia domestica (art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:

- a) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o spostato gli oggetti;
- b) i valori monetari;
- c) furto di micromobilità, che non possono essere guidati su zone pubbliche;
- d) i danni insorti perché il contraente ha violato colpevolmente il proprio obbligo di diligenza.

H.4.3

Casco mobilia domestica

H.4.3.1 Casco mobilia domestica basic

Sono assicurati il danneggiamento o la distruzione della Sua mobilia domestica (secondo l'Art. H.1.2), causati da un'azione esterna violenta, improvvisa e imprevista. Gli apparecchi elettrici sono inoltre assicurati contro i danni dovuti agli effetti dell'elettricità (compresa la sovratensione o il riscaldamento da sovraccarico) e dei liquidi.

Oltre alle esclusioni generali nell'assicurazione mobilia domestica (Art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:

- a) i danni che rientrano nelle prestazioni di garanzia previste dalla legge o da un contratto;
- b) i danni conseguenti a sinistri causati da incendi, eventi naturali e acqua, effrazione, rapina, furto semplice in casa e all'esterno, nonché la rottura di vetri assicurabile con la copertura complementare «Rottura vetri»;
- c) Danni a specchi portatili, lenti a contatto, occhiali di qualsiasi tipo con lenti da vista, vasellame in vetro, statuine in vetro, contenitori in vetro;

- d) Tutti i danni causati da animali o insetti nocivi;
- e) Usura, danni provocati dall'uso o danni alla vernice e graffi;
- f) Attrezzi sportivi utilizzati durante le competizioni;
- g) Attrezzi sportivi con motore proprio;
- h) Ciclomotori, ciclomotori leggeri (incluse le biciclette elettriche) e micromobilità motorizzati;
- i) Biciclette;
- j) Aeromodelli e droni;
- k) Giardini;
- l) Protesi, apparecchi ortodontici, apparecchi acustici (incl. accessori);
- m) Atti ufficiali, documenti e valori monetari;
- n) Oggetti di valore artistico o collezionistico, gioielli, orologi da polso e da tasca, francobolli;
- o) Virus informatici;
- p) Software informatico di ogni genere e / o perdita di dati;
- q) Materiale di consumo e soggetto a usura;
- r) Danni che si verificano durante il trasferimento dei beni a terzi per il trasporto (in caso di viaggi) o in caso di cambio di abitazione;
- s) Spese per il ripristino di dati;
- t) Beni situati permanentemente all'aperto;
- u) Perdita o irreperibilità di un oggetto.

H.4.3.2 Casco mobilia domestica plus

a) Beni assicurati

Oltre ai beni assicurati con la copertura «Casco mobilia domestica Basic», con la versione «Plus» i seguenti beni vengono assicurati **senza franchigia**:

- 1) Occhiali da vista e da sole
- 2) Apparecchi per i denti
- 3) Indumenti
- 4) Scarpe
- 5) Borse
- 6) Piccola pelletteria
- 7) Vini e liquori

L'elenco è esaustivo.

Il valore minimo **di ogni bene è pari a CHF 300** (valore a nuovo). Per i vini ed i liquori, il valore complessivo delle bottiglie danneggiate deve essere superiore a CHF 300.

La rimanente mobilia domestica è assicurata in conformità alle condizioni della copertura «Casco mobilia domestica Basic».

b) **Eventi assicurati**

Oltre ai beni assicurati con la copertura «Basic» (ai sensi dell'Art. H.4.3.1.) e in deroga all'esclusione di cui all'Art. H.4.3.1 d), vengono assicurati i beni seguenti:

- 1) Danni causati da roditori o insetti nocivi;
- 2) Danni improvvisi e imprevisti causati da animali.

Oltre alle esclusioni generali dell'assicurazione mobiliare (Art. H. 1.6 e H. 1.7) e della copertura «Basic» (Art. H.4.3.1), non sono assicurati:

- a) Imbrattamento o danneggiamento (escrementi, vomito, feci, graffi, morsicature e simili) causati da animali domestici propri o altrui;
- b) Danni causati da roditori, martore, insetti e animali selvatici detenuti privatamente;
- c) Costi di individuazione, controllo ed eliminazione di roditori e insetti nocivi.

H.4.4
Bagaglio e vettura a noleggio

Si considera viaggio il soggiorno di almeno 24 ore, con almeno un pernottamento, al di fuori del comune di residenza.

La copertura «Bagaglio e vettura a noleggio» è valida in tutto il mondo per:

a) **Bagaglio**

Sono assicurati:

- 1) il danneggiamento dei bagagli al seguito per uso personale durante il viaggio e per il soggiorno nella meta del viaggio;
- 2) la perdita o danneggiamento dei bagagli durante il trasporto eseguito dall'impresa di trasporti incaricata;
- 3) le spese per gli acquisti indispensabili, resi necessari dal ritardo nella consegna dei bagagli da parte dell'impresa incaricata del trasporto.

La copertura è limitata **alla somma indicata nella polizza-per persona** e vale per viaggi della durata massima di 6 mesi.

Per i beni affidati per il trasporto a un'impresa di trasporti va richiesta una ricevuta.

Oltre alle esclusioni generali nell'assicurazione mobiliare domestica (Art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:

- a) i valori monetari e spese per i contrattempi causati dal danno;
- b) i risarcimenti che devono essere sostenuti dall'impresa di trasporti o dall'agenzia di viaggi;

- c) strumenti musicali, oggetti d'arte, strumenti di lavoro, apparecchi di comunicazione portatili, computer portatili compreso il software, protesi;
- d) gli influssi termici o atmosferici, usura e conseguenze della condizione naturale dei beni;
- e) sci, snowboard e slitte;
- f) biciclette, biciclette elettriche, tavole per kitesurf, surf e windsurf, nonché barche;
- g) occhiali e lenti a contatto non trasportati da un'impresa di trasporti;
- h) il bagaglio sul percorso per recarsi al lavoro. Questo non si considera un viaggio.

b) **Vettura a noleggio – risarcimento della franchigia**

È assicurata la franchigia dovuta secondo il contratto di noleggio di un veicolo che Lei ha preso a nolo, se Lei causa un danno al veicolo e in caso di furto del veicolo.

La condizione per il rimborso della franchigia è un evento coperto da un'altra assicurazione e una franchigia risultante dall'evento stesso. Se il danno assicurato non raggiunge l'importo della franchigia, ci assumiamo noi il danno, a condizione che si tratti di un evento assicurato.

La durata del noleggio del veicolo non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.

Sono assicurate solo le **automobili** e **gli autocaravan** fino a un peso totale di 3500 kg nonché **i natanti a motore**.

L'importo della prestazione assicurativa si basa sulla franchigia specifica, ma limitatamente alla somma d'assicurazione massima di **CHF 10'000 per contratto di noleggio**.

Non sono assicurati:

- a) i conducenti che hanno causato il sinistro assicurato con un tasso alcolemico superiore al valore limite per mille consentito dalla legge o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- b) i viaggi non consentiti dal contratto di noleggio;
- c) i viaggi con veicoli non autorizzati dalla legge o dalle autorità;
- d) la partecipazione a corse, rally e competizioni simili, nonché le relative corse di allenamento;
- e) i veicoli sostitutivi delle officine e i veicoli in car-sharing (p. es. Mobility).

H.4.5 Assicurazione cyber

L'assicurazione cyber comprende diversi eventi assicurati, descritti negli Artt. H.4.5.1 – H.4.5.3.

La copertura è valida in tutto il mondo.

Oltre alle esclusioni generali dell'assicurazione mobiliare (Artt. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:

- a) Danni derivanti dall'utilizzo di contenuti pornografici;
- b) Danni derivanti da un guasto alle strutture e infrastrutture del servizio pubblico;
- c) Danni derivanti da attività da Lei compiute con negligenza grave o dolo, che violino leggi, ordinanze o regolamenti nazionali o esteri relativo alla trasmissione, al trasferimento, alla comunicazione o alla distribuzione di dati digitali;
- d) Spese sostenute da fornitori di servizi esterni (service provider);
- e) Danni già assicurati con un altro contratto;
- f) Danni per i quali è possibile richiedere prestazioni al partner contrattuale o a terzi. Se la rivendicazione nei confronti del partner contrattuale o di terzi si rivela comprovatamente inesigibile, ci assumiamo il danno a fronte della cessione della rivendicazione originaria;
- g) Eventi legati a un'attività ufficiale e professionale.

H.4.5.1 Perdita di dati

a) Evento assicurato

L'assicurazione copre il danneggiamento o la perdita di dati e software delle persone assicurate, salvati su supporti di archiviazione fisici.

Se più supporti di archiviazione sono interessati da perdita di dati con la stessa causa di danni, questo sarà considerato come evento dannoso unico.

b) Prestazioni assicurate

Le prestazioni sono limitate a **CHF 5'000 per evento**.

Ci assumiamo i costi per il ripristino dei dati digitali e del software su supporti informatici nelle condizioni immediatamente precedenti al danno.

Si intende come ripristino:

- 1) Reinsediamento con mezzi meccanici da supporti informatici di backup;
- 2) Rimozione di software dannosi presenti (malware);
- 3) Salvataggio e recupero dei dati digitali dalla radice dati danneggiata o infetta al momento del verificarsi del danno (per quanto possibile e ragionevole);
- 4) Sostituzione e reinstallazione del software;
- 5) Reinsediamento di software / estensioni prodotte individualmente (p. es. configurazioni, blocchi funzione) da giustificativi disponibili presso il contraente.

Non garantiamo la riuscita del recupero dei dati.

L'assicurazione non copre:

- a) Recupero dei dati persi;
- b) Acquisizione di una nuova licenza;
- c) Salvataggio di dati con contenuti rilevanti ai sensi del diritto penale o che le persone assicurate non sono autorizzate a utilizzare.

H.4.5.2 Shopping premium

a) **Evento assicurato**

Sono assicurati per gli ordini effettuati su Internet:

- 1) Perdita durante il trasporto (in fase di consegna o reso);
- 2) Danni durante il trasporto;
- 3) Mancata consegna, consegna errata e consegna di merce già danneggiata.

b) **Prestazioni assicurate**

Le prestazioni sono limitate a **CHF 5'000 per evento**.

Compensiamo per 2 volte durante l'anno assicurativo le spese effettivamente sostenute per la restituzione o il prezzo di acquisto del bene assicurato. Saranno risarciti solo i danni non coperti da terzi (p. es. emittenti di carte di credito) (sussidiarietà).

c) **Limitazione delle prestazioni**

Il valore minimo della merce è di CHF 50. Per i gioielli e gli orologi, la prestazione è **limitata a CHF 1'000 all'anno**.

Gli oggetti non assicurati sono:

- a) Valori monetari (secondo l'Art. H.3.2 c);
- b) Prodotti alimentari e beni deperibili o soggetti a calo di peso secondo natura;
- c) Dati scaricati da Internet (compresi musica, foto e software);
- d) Animali e piante.

L'assicurazione non copre:

- a) Mancata o ritardata consegna del bene assicurato a causa di sciopero degli uffici postali o delle aziende di trasporto interessate;
- b) Mancata o ritardata consegna del bene assicurato a causa di dati errati o non validi nell'indirizzo di consegna;
- c) Danni dovuti a una consegna ritardata senza addebito sul conto della persona assicurata;
- d) Eventi coperti dalla garanzia del produttore o del venditore.

H.4.5.3 Uso indebito di pagamenti e transazioni online e uso indebito di carte di credito

a) **Evento assicurato**

L'assicurazione copre:

- 1) Uso indebito dei dati della persona assicurata durante la gestione di transazioni finanziarie private e online (p. es. banking online e mobile banking);
- 2) Uso indebito da parte di terzi di una carta di credito, di debito o del cliente appartenente alla persona assicurata o rilasciata a quest'ultima in Svizzera, a condizione che tali carte siano utilizzate esclusivamente per scopi privati.

b) **Prestazioni assicurate**

Le prestazioni sono limitate a **CHF 5'000 per evento**. Saranno risarciti solo i danni non coperti da terzi (p. es., emittente della carta di credito o banca) (sussidiarietà).

Ci assumiamo:

- 1) Il risarcimento di eventuali perdite finanziarie derivanti dall'uso indebito dei dati;
- 2) L'indennizzo del danno derivante dall'uso indebito della carta, comprendente anche l'indennizzo dei prelievi di denaro o merci addebitati alla persona assicurata;
- 3) I costi di blocco e di sostituzione delle carte interessate.

H.4.6 Mobilia domestica Extra

Oltre ai beni e agli eventi assicurati con la copertura di base d'assicurazione mobilia domestica, viene assicurato quanto segue:

H.4.6.1 *Animali domestici e animali affidati*

Gli animali domestici e gli animali affidati sono assicurati contro tutti i rischi della copertura base dei beni domestici.

Le prestazioni sono limitate a **CHF 2'000 per animale ferito**.

H.4.6.2 *Giardini*

L'assicurazione copre i seguenti beni a uso privato e non agricoli al di fuori dell'edificio, ma sulla stessa proprietà: Prati, arbusti ornamentali, cespugli, fiori, alberi, siepi (naturali o artificiali), statue, fontane e stagni, nonché il loro contenuto (esclusi pesci e animali) contro tutti i rischi della copertura base dei beni domestici **fino a CHF 10'000**.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) Da lavori di miglioramento del terreno e scavi;
- b) Emersi gradualmente;
- c) Da grandine e neve su ogni tipo di pianta;
- d) Susseguenti a danni dolosi o vandalici, nonché di danni causati da animali selvatici non detenuti privatamente.

H.4.6.3 *Estensione della garanzia*

a) **Beni assicurati**

L'assicurazione copre l'elettronica di intrattenimento e gli apparecchi elettrici di seconda mano acquistati in Svizzera e appartenenti alla persona assicurata per un **valore minimo di CHF 300**.

b) **Ambito di applicazione locale**

Per i dispositivi mobili, la copertura assicurativa vale all'interno della Svizzera. Per le apparecchiature fisse, la copertura assicurativa è limitata al luogo di assicurazione specificato nella polizza.

c) **Inizio e durata dell'assicurazione**

Per l'elettronica di consumo: La copertura assicurativa inizia dopo la scadenza del periodo di garanzia legale di 2 anni, ossia 24 mesi dopo la messa in funzione o l'acquisto dell'apparecchio, e termina 5 anni dopo la messa in funzione o l'acquisto dell'apparecchio.

Per i dispositivi di seconda mano: La copertura assicurativa decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio ed è valida per 2 anni. Se l'apparecchio ha meno di 2 anni, la copertura si applica dopo la scadenza del periodo di

garanzia legale di 2 anni, ma termina al più tardi 2 anni dopo l'acquisto dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto l'apparecchio non deve avere più di 6 anni.

d) **Eventi assicurati**

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della funzionalità di un apparecchio assicurato in seguito a errori di progettazione, di materiale, di fabbricazione o di calcolo (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore). L'elenco è esaustivo.

e) **Prestazioni assicurate**

In caso di sinistro, la prestazione massima **è limitata a CHF 2'000.**

In caso di danno parziale, ci assumiamo le spese di riparazione, comprese quelle per il materiale e le spese accessorie, nonché le eventuali spese di montaggio e smontaggio nella misura abituale in caso d'intervento di tecnici sul luogo assicurato.

In caso di danno totale, ci accogliamo il valore dell'apparecchio assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Il valore corrente è definito come segue (per mesi di funzionamento):

- 1) 24-36 mesi 70 % del prezzo di acquisto originario
- 2) 37-48 mesi 50 % del prezzo di acquisto originario
- 3) 49-60 mesi 30 % del prezzo di acquisto originario

Il caso di danno totale sussiste anche se la riparazione dell'apparecchio non è tecnicamente possibile o non è conveniente. In caso di danno totale, il dispositivo diventa di nostra proprietà.

f) **Pericoli non assicurati**

- 1) Danni e difetti coperti dalla garanzia legale o dalla garanzia contrattuale di terzi (p. es. produttore o venditore);
- 2) Danni e difetti assicurati da altri contratti di assicurazione;
- 3) Difetti di montaggio dovuti a lavori eseguiti da un assemblatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- 4) Modifiche al dispositivo assicurato non consentite dal produttore o dal venditore;
- 5) Danni e difetti direttamente attribuibili all'invecchiamento o all'eccessivo accumulo di sporco o altri depositi;
- 6) Danni e difetti derivanti da una manutenzione inadeguata o dall'inosservanza delle misure di manutenzione raccomandate dal produttore;

- 7) Danni e difetti imputabili a un utilizzo dell'apparecchio assicurato non conforme alle istruzioni del produttore;
- 8) Danni e perdite attribuibili a fattori esterni;
- 9) Inestetismi e difetti che non influiscono in alcun modo sulla funzionalità dei dispositivi assicurati, nonché danni da burn-in agli schermi.

H.4.6.4 Copertura per colpa grave

Se concordato nella polizza, in caso di evento dannoso **all'origine del sinistro nella copertura base della mobilia domestica** causato per colpa grave, rinunciamo al nostro diritto (Art. 14 parr. 2 e 3 LCA) di ridurre le prestazioni.

La rinuncia alla riduzione delle prestazioni non si applica:

- a) Se l'evento assicurato è stato provocato in rapporto causale con l'abuso di alcol, droghe o farmaci;
- b) Se la persona assicurata ha causato intenzionalmente il danno;
- c) A tutte le prestazioni d'assicurazione cyber e per i casi di danneggiamento, alterazione o perdita di dati propri o di terzi;
- d) A eventuali riduzioni conseguenti alla violazione dell'obbligo di diligenza (ai sensi dell'Art. 5.2).

H.4.6.5 Furto Extra

Sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a) **Consulenza psicologica in seguito a effrazione / rapina**
La persona assicurata può avvalersi di supporto e di consulenza psicologica se necessari in seguito a furto con scasso o a rapina assicurati.
Le prestazioni comprendono **3 chiamate** per un controvalore **massimo di CHF 1'000** per persona assicurata e per evento. La consulenza è fornita tramite noi dalla Fondazione Carelink.

Prestazioni mediche e franchigie delle assicurazioni sociali svizzere non sono assicurate.

- b) **Corso di autodifesa in seguito a rapina**
L'assicurazione copre i costi per la partecipazione a un corso di autodifesa **fino a CHF 500** dopo un sinistro assicurato per rapina.

c) **Pulizia di locali e oggetti in seguito a furto con scasso**

L'assicurazione copre le spese **fino a CHF 3'000** per la pulizia di locali occupati da privati e di oggetti utilizzati da privati nel luogo assicurato da parte di un'impresa di pulizia in seguito a un furto con scasso assicurato (nel luogo indicato nella polizza), a condizione che la copertura assicurativa non possa essere richiesta in altro modo.

d) **Raddoppio della somma assicurata per furto semplice fuori casa**

In caso di viaggio (permanenza fuori dal comune di residenza per almeno 24 ore con almeno un pernottamento), la somma d'assicurazione per la copertura «furto semplice fuori casa» viene raddoppiata (Art. H.4.2).

Tale raddoppio non si applica se i beni assicurati vengono affidati a un'impresa di trasporti per il trasporto. Allo stesso modo, il raddoppio non si applica alle biciclette, alle biciclette elettriche e ai ciclomotori leggeri.

È inoltre necessario che nella polizza sia assicurata la copertura «furto semplice fuori casa».

H.4.7 Home Assistance

L'assicurazione copre l'organizzazione di specialisti e l'assunzione dei costi **in caso di situazioni di emergenza** che richiedono misure immediate **fino a CHF 1'000 per evento**. Le prestazioni saranno erogate solo se organizzate da noi.

H.4.7.1 Luogo assicurato

La copertura assicurativa si applica al luogo indicato nella polizza. A eccezione del servizio di un fabbro, i servizi sono forniti solo ai proprietari di edifici o piani (per i propri locali residenziali).

H.4.7.2 Eventi e prestazioni assicurati

L'assicurazione copre:

- a) Organizzazione dell'intervento di emergenza di un fabbro (compresi i costi di manodopera, materiale e viaggio) in caso di:
- 1) Perdita o danneggiamento di chiavi o codici e tessere per sistemi di accesso elettronici;
 - 2) Difetti nelle serrature di porte d'ingresso, porte di garage o porte di balconi, se non possono più essere chiuse o aperte;
 - 3) Chiusura accidentale all'esterno o all'interno.

- b) Organizzazione dell'intervento di un fabbro se la persona assicurata non è in grado (a causa di malattia, infortunio, svenimento o decesso) di aprire la porta d'ingresso dall'interno;
- c) Riparazione in caso di difetti degli impianti sanitari;
- d) Riparazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione difettosi e fornitura di eventuali apparecchi di emergenza;
- e) Servizio di sicurezza e sorveglianza in caso di impossibilità di chiudere temporaneamente l'appartamento o l'edificio;
- f) Rimozione di nidi di vespe, calabroni o api.

Non sono assicurati:

- a) Costi per la riparazione definitiva del danno che non possa essere fornita nell'ambito dell'assistenza di emergenza organizzata;
- b) Nuova acquisizione di apparecchi, impianti e servizi sanitari;
- c) Mancato riscaldamento dovuto alla mancanza di combustibile;
- d) Costi per interventi di manutenzione e assistenza periodicamente necessari;
- e) sono i costi e i danni che derivano dalla mancanza o dall'omissione di interventi di manutenzione e assistenza;
- f) Costi oggetto di contratti di garanzia, assistenza o manutenzione.

H.4.8 Assicurazione degli oggetti di valore

H.4.8.1 Beni assicurati

Sono assicurati gli oggetti di valore in possesso delle persone assicurate, a condizione che il valore singolo **è di almeno CHF 500 e non superi CHF 20'000**. Determinate è il valore valido al momento della conclusione del contratto.

H.4.8.2 Ambito di applicazione locale

Gli oggetti di valore sono assicurati nel luogo di residenza indicato nella polizza e nella cassaforte della banca.

In caso di soggiorni temporanei e viaggi con durata non superiore a 2 anni, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

H.4.8.3 Somma d'assicurazione per oggetti di valore

La **somma d'assicurazione indicata nella polizza deve corrispondere al valore di tutti i vostri oggetti di valore** assicurati messi insieme.

Tale somma deve essere modificata se si aggiungono nuovi oggetti di valore o se il valore dell'oggetto è cambiato.

H.4.8.4 Eventi non assicurati

Non sono assicurati i danni:

- a) Susseguenti a eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e misure adottate per contrastarli;
- b) Susseguenti a disordini civili (violenza contro persone o beni in occasione di tumulti, sommosse o assembramenti) e misure adottate per contrastarli;
- c) Causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e cambiamenti nella struttura del nucleo dell'atomo;
- d) Causati da vibrazioni conseguenti il crollo di cavità create artificialmente;
- e) Causati da cedimenti del terreno, terreno inadatto alla costruzione, costruzione edile difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, colata di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque di cui si conosce per esperienza la natura ricorrente con intervalli brevi o lunghi;
- f) Causati da acqua proveniente da bacini idrici o altre installazioni idriche artificiali, rigurgito d'acqua proveniente dalla rete fognaria, per la quale è responsabile il proprietario della stessa;
- g) Susseguenti al furto di beni assicurati da veicoli a motore, aeromobili, roulotte, case mobili e imbarcazioni a motore e a vela non chiusi a chiave;
- h) Coperti da garanzia contrattuale o legale ovvero che si verificano quando gli oggetti assicurati vengono puliti, riparati o rinnovati da terzi;
- i) Che si verificano mentre i valori assicurati sono affidati a terzi per il trasporto (in caso di viaggi) o il trasferimento di domicilio;
- j) Causati dall'effetto della luce, dall'azione di sostanze chimiche o delle condizioni climatiche, dalle variazioni di colore e dai danni alla vernice;
- k) Causati da fatica dei materiali, usura e rottura di meccanismi di orologeria;

- l) Su componenti di apparecchi soggetti a regolare sostituzione, nonché su fusibili, batterie non ricaricabili e supporti di dati sostituibili;
- m) Causati da perdita o danneggiamento del materiale registrato sui supporti di dati;
- n) Causati da virus informatici;
- o) Susseguenti a furto, causati da persone che convivono con il contraente;
- p) Susseguenti ad appropriazione indebita, defraudamento, realizzazione forzata ai sensi della legge sul recupero crediti o confisca da parte di enti statali;
- q) Causati da roditori o insetti nocivi;
- r) Susseguenti a imbrattamento o danneggiamento (escrementi, vomito, feci, graffi, morsicature e simili) causati da animali domestici propri o di terzi.

H.4.8.5 Franchigia

La franchigia per ogni evento dannoso coperto è CHF 200.

L'eventuale limitazione della prestazione si applica solo dopo la detrazione della franchigia.

H.4.8.6 Oggetti di valore assicurati

Assicuriamo i seguenti oggetti di valore:

- a) Gioielli e orologi;
- b) Apparecchi elettrici: Macchine fotografiche e obiettivi, televisori, PC e monitor, notebook, proiettori, droni (< 25 kg), apparecchi acustici;
- c) Articoli firmati: Borse, piccola pelletteria, scarpe, cinture, occhiali da vista e da sole;
- d) Strumenti musicali.

L'elenco è esaustivo.

H.4.8.7 Eventi assicurati

L'assicurazione copre i seguenti eventi:

- a) **Danno improvviso**
L'assicurazione copre qualsiasi distruzione imprevista e improvvisa in seguito all'azione di una forza esterna.
- b) **Furto**
L'assicurazione copre i danni inconfutabilmente dimostrabili mediante tracce, testimoni o in base alle circostanze:

- 1) **Furto con scasso**
Sottrazione di beni perpetrata da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi vani ovvero accedono mediante scasso a contenitori che vi si trovano.
L'effrazione di veicoli (compresi i rimorchi) di qualsiasi tipo è considerata furto semplice (In aggiunta a H.3.2 b).
 - 2) **Rapina**
Furto con minacce o violenza esercitate contro di Lei o contro una persona che opera nella Sua abitazione, nonché furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio (In aggiunta a H.3.2 b).
 - 3) **Furto semplice**
Furto che non rientra nei furti con scasso né nelle rapine.
- c) **Perdita, irreperimento, scomparsa**
L'assicurazione copre i danni che si verificano in caso di smarrimento, perdita o scomparsa di altro tipo degli oggetti di valore assicurati.
- Questa copertura si applica solo ai seguenti oggetti:
- 1) Gioielli e orologi;
 - 2) Apparecchi acustici;
 - 3) Occhiali;
 - 4) Strumenti musicali.
- L'elenco è esaustivo.

H.4.8.8 Calcolo dell'indennizzo

In caso di danno totale, il valore di sostituzione è il valore a nuovo, al massimo fino alla somma d'assicurazione concordata, come indicato nella polizza. Non viene tenuto conto del valore affettivo personale.

Per gli oggetti parzialmente danneggiati, vengono rimborsati al massimo i costi della riparazione e l'eventuale riduzione di valore.

A nostra discrezione, possiamo organizzare le riparazioni necessarie, fornire un risarcimento in natura o liquidare il risarcimento in contanti.

H.4.8.9 Limiti delle prestazioni

I seguenti limiti di prestazione si applicano alla somma degli oggetti assicurati per evento.

a) **Limitazione delle prestazioni a CHF 10'000**

In caso di furto dei beni assicurati da veicoli a motore, aeromobili, roulotte, case mobili e imbarcazioni a motore o a vela chiusi a chiave, **la prestazione è limitata a CHF 10'000.**

b) **Limitazione delle prestazioni a CHF 50'000**

Se il valore complessivo dei gioielli e degli orologi assicurati è superiore a **CHF 50'000**, rispondiamo per l'eccedenza solo:

- 1) Se i gioielli e gli orologi sono indossati o sorvegliati personalmente in ogni momento;
- 2) Se rubati da un contenitore di sicurezza chiuso a chiave. Per contenitore di sicurezza si intendono: Casseforti di peso superiore a 100 kg o casseforti a muro. Chiavi o codici delle serrature a combinazione dei contenitori interessati devono essere conservati con cura in un altro locale o portati con sé dalla persona incaricata.

H.4.9

Biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori

H.4.9.1 Beni assicurati

L'assicurazione copre i danni a ciclomotori (secondo l'Art. 18 a dell'OETV), ciclomotori leggeri (secondo l'Art. 18 b) dell'OETV) e biciclette (di seguito «oggetto assicurato») in possesso o di proprietà della persona assicurata.

Possono essere assicurati i seguenti oggetti:

- a) Biciclette;
- b) Ciclomotori;
- c) Ciclomotori leggeri (biciclette elettriche, e-scooter, monopattini elettrici, ecc.)

L'assicurazione copre anche gli accessori montati in assetto fisso sull'oggetto assicurato per il cui montaggio o smontaggio è necessario un attrezzo (p. es. seggiolino per bambini, luci a dinamo, portapacchi), nonché le batterie per biciclette elettriche.

H.4.9.2 Ambito di applicazione locale

Gli oggetti assicurati sono assicurati nel luogo indicato nella polizza.

In caso di soggiorni temporanei e viaggi con durata non superiore a 2 anni, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

L'assistenza è limitata agli eventi che si verificano in Svizzera.

H.4.9.3 Somma assicurata

La somma d'assicurazione indicata nella polizza deve corrispondere al valore di tutti i vostri oggetti assicurati (compresi eventuali accessori montati in assetto fisso) messi insieme.

Tale somma deve essere modificata se si aggiungono nuovi oggetti.

H.4.9.4 Eventi non assicurati

L'assicurazione non copre i danni:

- a) Susseguenti a eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e misure adottate per contrastarli;
- b) Susseguenti a disordini civili (violenza contro persone o beni in occasione di tumulti, sommosse o assembramenti) e misure adottate per contrastarli;
- c) Che si verificano mentre gli oggetti assicurati sono affidati a terzi per il trasporto (in caso di viaggi) o il trasferimento di domicilio;
- d) Susseguenti a furto, causati da persone che convivono con il contraente;
- e) Dovuti a incapacità di guida per colpa propria a causa del consumo di alcol o droghe;
- f) In caso di violazione degli obblighi di diligenza fondamentali (p. es. in caso di fissaggio inadeguato dell'oggetto assicurato, se la mancata manutenzione compromette la sicurezza operativa dell'oggetto assicurato, in caso di sovraccarico e di modifiche non autorizzate);
- g) In caso di violazione delle norme di circolazione del Codice della strada o di guida su strade pubbliche senza il relativo permesso;
- h) Dovuti a viaggi senza le targhe prescritte dalla legge o con targhe non valide;
- i) Dovuti a partecipazione a corse, rally e competizioni simili, nonché le relative corse di allenamento;
- j) In caso di partecipazione ad attività spericolate in cui il partecipante, così come l'oggetto assicurato e i suoi accessori, sono esposti a rischi maggiori (come downhill, four-cross, BMX, dirt jump o altre discipline su percorsi simili);
- k) Causati durante la pratica di qualsiasi sport ciclistico (p. es. gare di ciclismo, ciclocross, gare su sterrato, trial, ecc.);
- l) Verificatisi prima della conclusione del contratto;
- m) Di natura puramente estetica (graffi, ecc.) senza alcuna influenza sull'utilizzabilità dell'oggetto assicurato;
- n) Dovuti a usura;
- o) Dovuti a rivendicazioni coperte da un altro contratto assicurativo o da un altro fornitore di servizi (sussidiarietà). In questo caso, risarciamo solo la parte non coperta dall'altro assicuratore o fornitore di servizi (assicurazione complementare).

H.4.9.5 Beni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) A oggetti trasportati (p. es. bagagli);
- b) A rimorchi trainati dall'oggetto assicurato;
- c) Ad accessori non montati in assetto fisso, a eccezione delle batterie per biciclette elettriche;
- d) A veicoli a uso commerciale (p. es. bike sharing e servizi di consegna).

H.4.9.6 Franchigia

La franchigia è sempre pari al **10 % dell'importo del danno, ma almeno a CHF 200 e non superiore a CHF 500** per oggetto assicurato e per evento.

L'eventuale limitazione della prestazione si applica solo dopo la detrazione della franchigia.

H.4.9.7 Eventi assicurati

L'assicurazione copre i seguenti eventi:

- a) **Danno improvviso**
L'assicurazione copre i danni causati all'oggetto assicurato e agli accessori montati su di esso in assetto fisso, in seguito a danneggiamenti o distruzioni impreviste e improvvise di qualsiasi tipo.
- b) **Furto**
L'assicurazione copre il furto con scasso, la rapina e il furto semplice dell'oggetto assicurato.

H.4.9.8 Prestazioni assicurate

Le prestazioni sono limitate a un totale di due eventi dannosi per anno assicurativo.

- a) **Danno totale**
In caso di danno totale, l'indennizzo si calcola in base all'importo necessario per il riacquisto di un oggetto nuovo, possibilmente identico, al momento del sinistro (valore a nuovo), dopo aver detratto il valore rimanente. Tuttavia, l'indennizzo è limitato alla somma assicurata indicata nella polizza. Non viene tenuto conto del valore affettivo personale.
- b) **Danno parziale**
In caso di danno parziale, vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie per il ripristino della funzionalità, ma limitatamente al valore di riacquisto al momento del sinistro. Se Lei rinuncia alla riparazione dell'oggetto assicurato, il risarcimento avviene in base a una stima del costo della riparazione.

In caso di furto della batteria (escluso il furto della bicicletta), si applica la seguente tabella di risarcimento:

Anno di utilizzo*	Indennizzo
1° anno	Valore a nuovo
2° anno	75 % del valore a nuovo
3° anno	50 % del valore a nuovo
4° anno	25 % del valore a nuovo
Dal 5° anno	0 % del valore a nuovo

* dalla data di acquisto della nuova bicicletta e / o della nuova batteria. In caso di biciclette e / o batterie usate, il risarcimento è limitato al massimo al prezzo pagato al momento dell'acquisto.

H.4.9.9. Coperture aggiuntive – Assistance (se prevista nel contratto)

L'assicurazione copre le spese sostenute per l'impossibilità di proseguire il viaggio a causa di un guasto o di un incidente:

- a) Trasporto dell'oggetto assicurato a un'officina specializzata ufficiale o al Suo domicilio in caso di incidente o guasto in Svizzera;
- b) Spese di ritorno al luogo di residenza in Svizzera;
- c) Spese supplementari per il proseguimento del viaggio.
- d) Noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria per la durata della riparazione. I costi **totali sono limitati a CHF 800 per evento.**

Trasporto dell'oggetto assicurato, spese di ritorno e spese supplementari per il proseguimento del viaggio sono limitate complessivamente a un importo **massimo di CHF 300 per evento.**

Non viene erogata alcuna prestazione assicurativa:

- a) Per operazioni di recupero e salvataggio di persone o biciclette, biciclette elettriche, ecc.;
- b) Per prestazioni erogate da un servizio di soccorso e ambulanza;
- c) Per guasti dovuti a batterie scariche.

P Assicurazione di responsabilità civile privata

(se convenuta nel contratto)

P.1 Disposizioni generali

P.1.1 Persone assicurate

A seconda degli accordi contenuti nella polizza, l'assicurazione copre:

- Lei in qualità di contraente singolo (assicurazione individuale) o
- Lei e tutte le persone registrate allo stesso indirizzo, purché conviventi nella Sua stessa abitazione o vi tornino regolarmente come soggiornanti settimanali (assicurazione pluripersonale).

Indipendentemente dalla variante assicurazione individuale o pluripersonale, sono coassicurati:

- I figli minorenni che soggiornano temporaneamente da Lei;
- Il personale di servizio privato e gli aiuti domestici, per i danni causati da questi nei confronti di terzi durante lo svolgimento della loro attività professionale nel Suo ambito privato.

P.1.2 Assicurazione precauzionale

Se l'assicurazione è stata conclusa per una persona singola, vale quanto segue:

In caso di matrimonio, unione civile o convivenza, fino alla scadenza dell'anno d'assicurazione la copertura si **applica automaticamente** anche alle persone che convivono nella stessa comunità domestica.

Entro questo termine Lei deve chiederci la trasformazione in un'assicurazione pluripersonale.

P.1.3 Ambito di applicazione locale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

P.1.4 Sinistri assicurati

Nell'ambito delle qualità assicurate, noi proteggiamo il Suo patrimonio contro le conseguenze finanziarie derivanti dalle rivendicazioni di terzi in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per:

- a) Lesioni corporali in seguito a uccisione o ferimento o altri danni alla salute di persone;
- b) Danni materiali in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di beni appartenenti a terzi. Sono equiparati ai danni materiali l'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali;
- c) Danni patrimoniali, cioè quantificabili in denaro, se riconducibili a una lesione corporale o a un danno patrimoniale assicurato.

P.1.5
Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre solo le richieste di risarcimento in conformità alle disposizioni di legge sulla responsabilità civile.

L'assicurazione comprende il risarcimento delle rivendicazioni fondate e la difesa da quelle prive di fondamento.

Sono assicurati anche i costi di prevenzione dei danni, ossia le spese a Suo carico, derivanti dalle misure opportunamente adottate per prevenire un evento dannoso assicurato imprevisto e imminente.

Tali **prestazioni per i lesioni corporali, danni materiali** e i costi di prevenzione dei danni **sono limitate alla somma d'assicurazione indicata nella polizza per ogni evento dannoso** e comprendono eventuali interessi del danno, spese per perizie, spese legali, giudiziarie e simili.

Si considera un unico evento la totalità di tutti i danni attribuibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

P.1.6
Copertura a richiesta

Su Sua richiesta, ci assumiamo il risarcimento dei seguenti sinistri fino a un importo di **CHF 100'000**, anche se **non sussiste una responsabilità civile legale**:

- a) Danni corporali e materiali causati da figli e componenti del nucleo domestico incapaci o parzialmente incapaci di discernimento;
- b) Danni corporali e materiali causati da animali domestici delle persone assicurate, che sono stati affidati temporaneamente ad altri. Tali danni sono assicurati anche se arrecati alla persona a cui gli animali sono stati temporaneamente affidati (in custodia non professionale). Se l'affidamento dura più di un mese, i danni che insorgono dopo la scadenza di un mese non sono più coperti;
- c) **Fino a CHF 2'000** per danni derivanti da atti di cortesia: Rivendicazioni di terzi per la parte di danno per la quale non sussiste responsabilità legale.

P.1.7
Esclusioni generali

L'assicurazione non copre le rivendicazioni:

- a) Per danni che riguardano Lei, le persone che coabitano con Lei o i beni di Sua proprietà;
- b) Per qualsiasi conseguenza del tentativo o dell'esecuzione intenzionale di reati o illeciti ai sensi del Codice penale svizzero;
- c) Per danni dovuti a usura;
- d) Per che dovevano essere previsti con un alto grado di probabilità o che sono stati messi in conto, nonché per danni causati dall'abuso di droghe e / o alcol;

- e) Derivanti dalla responsabilità civile quale detentore, conducente oppure in relazione all'uso di veicoli a motore di ogni genere (incl. rimorchi trainati da Lei), veicoli natanti e aeromobili (compresi paracadute, alianti da pendio, parapendii e deltaplani), per i quali in Svizzera è o sarebbe prescritta un'assicurazione responsabilità civile se queste pretese non sono espressamente assicurate da questo contratto (con riserva degli Art. P.2.16, Art. P.2.18, Art. P.2.19, Art. P.2.20, Art. P.3.1);
- f) Per danni causati durante corse su circuiti;
- g) Per compromissione (quali alterazione, cancellazione, perdita o inutilizzabilità) di software e dati elaborati o archiviati elettronicamente, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati;
- h) Per danni a beni causati dall'effetto graduale di intemperie, temperatura, umidità, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o vibrazioni;
- i) Per danni connessi alla trasmissione di malattie contagiose dell'uomo, di animali e di piante;
- j) Per danni attribuibili direttamente o indirettamente all'amianto o a materiali contenenti amianto;
- k) Per responsabilità civile contrattuale assunta oltre le prescrizioni legali e in caso di inadempimento di un obbligo assicurativo contrattuale o legale;
- l) Per danni connessi allo svolgimento di un'attività ufficiale o professionale (a eccezione dell'attività professionale indipendente assicurata secondo l'Art. P.2.4);
- m) Per danni dovuti alla partecipazione attiva a risse e colluttazioni;
- n) Per puri danni patrimoniali non riconducibili a un danno corporale o materiale assicurato;
- o) Per misure di prevenzione dei danni adottate a causa di nevicate o formazione di ghiaccio;
- p) Per danni dovuti a raggi maser, laser o radiazioni ionizzanti;
- q) In relazione all'affidamento di chiavi o altri sistemi di chiusura per uso professionale (p es. badge).

L'assicurazione non copre le richieste di regresso e compensazione avanzate da terzi per prestazioni da essi accordate alle parti lese per danni:

- a) Senza che sussista una Sua responsabilità civile;
- b) Provocati da minorenni assicurati che soggiornano temporaneamente presso terzi;
- c) Causati da animali affidati temporaneamente in custodia;
- d) Per i quali Lei risponde in qualità di datore di lavoro di personale domestico o di assistenza privato;
- e) Per i quali Lei risponde in qualità di committente dei lavori.

P.1.8 Franchigie

La franchigia concordata per ogni evento dannoso coperto dall'assicurazione base di responsabilità civile è indicata nella polizza. Per i seguenti eventi dannosi vigono le disposizioni derogatorie elencate di seguito:

- a) Danni da locatori: CHF 200 per evento;
- b) Danni a oggetti presi in custodia: CHF 200 per evento;
- c) Responsabilità per l'utilizzo di veicoli a motore di terzi: CHF 500 per evento;
- d) Conducente occasionale di veicoli a motore di terzi: CHF 500 per evento;
- e) Noleggio di cavalli appartenenti a terzi: CHF 500 per evento;
- f) Lesioni corporali CHF 0.

P.2 Qualità assicurate (copertura di base)

Noi Le accordiamo la seguente copertura assicurativa:

P.2.1 Persona privata

È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per le conseguenze derivanti dai comportamenti nella vita privata.

P.2.2 Capofamiglia

È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge in qualità di capofamiglia, ovvero i sinistri di cui Lei risponde a norma di legge in qualità di capofamiglia.

Nell'assicurazione per famiglia è assicurata anche la responsabilità di un terzo in qualità di capofamiglia non professionale, per i danni causati dai Suoi figli minorenni o dai componenti del Suo nucleo domestico che soggiornano temporaneamente presso questa persona terza.

P.2.3
Datore di lavoro di
personale domestico

È assicurata la responsabilità civile per danni causati dal personale privato impiegato nella Sua abitazione per l'esecuzione di un incarico o lo svolgimento della loro attività professionale nei confronti di terzi.

L'assicurazione non copre gli imprenditori e i professionisti autonomi nonché i relativi dipendenti che eseguono lavori per Suo conto.

P.2.4
Persona che esercita
un'attività lucrativa
autonoma

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per attività professionali indipendenti, a condizione che il reddito lordo non sia superiore a CHF 24'000.

In caso di sinistro Lei deve provare il reddito lordo.

L'assicurazione non copre i danni e le rivendicazioni:

- a) Correlati ai settori / gruppi professionali: chimica, fisica, progettazione e costruzione, medicina e medicina alternativa (p. es. chiropratica, naturopatia, fisioterapia e simili), trattamenti cosmetici e modifiche fisiche di ogni tipo (come piercing, tatuaggi, impianti transdermici, trattamenti laser e simili);
- b) Nell'ambito di un'attività agricola, attività di guida alpina autonoma; cacciatori; partecipazione a manifestazioni equestri; danni a cavalli altrui; proprietari e utilizzatori di attrezzature sportive aeree (paracadute, deltaplano);
- c) Da attività lucrativa soggetta ad autorizzazione, esercitata senza il permesso corrispondente;
- d) Per l'esecuzione di contratti o il risarcimento a fronte di mancata esecuzione o esecuzione errata del contratto;
- e) In relazione a discipline sportive pericolose. Per le discipline sportive pericolose di applicano le disposizioni Suva;
- f) Da cessione di brevetti, licenze, risultati di ricerca e formule di terzi;
- g) Richieste di risarcimento derivanti da danni a oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte e valori monetari come contanti, titoli, pietre preziose e perle;
- h) Richieste di risarcimento derivanti da danni causati dall'esplosione di fuochi d'artificio;
- i) Ai beni presi in consegna, affitto, leasing o noleggio da usare, elaborare, conservare o trasportare;

- j) Danni causati a beni in seguito all'esecuzione o all'omissione di un'attività su di esse (p. es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo);
- k) In deroga all'Art. P. 3.1 (validità in tutto il mondo) le rivendicazioni per danni causati o avvenuti negli USA o in Canada;
- l) Responsabilità civile per danni correlati ad attività professionale autonoma secondaria, a condizione che il reddito lordo sia superiore a CHF 24'000.

P.2.5 Proprietario di stabili

È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge in qualità di proprietario o usufruttuario (ma non proprietario per piani) di stabili adibiti ad abitazione propria, senza vani adibiti a usi commerciali in Svizzera. L'assicurazione comprende immobili composti al massimo da 3 appartamenti (**compresi i proprietari di case vacanza**). L'assicurazione copre anche il terreno circostante la casa e gli edifici adiacenti non impiegati a scopo di lucro.

L'assicurazione copre altresì i **danni causati da cisterne**. Sono considerati danni causati da cisterne quelli correlati a impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose al suolo o all'acqua (quali carburanti o combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche).

L'assicurazione non copre le spese per:

- a) Ricerca di falle;
- b) Svuotamento e successivo riempimento degli impianti;
- c) Spese per riparazioni e modifiche degli impianti.

Lei ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione professionale e al corretto funzionamento delle cisterne. I guasti tecnici devono essere rimossi immediatamente. Le riparazioni necessarie devono essere eseguite senza indugio e tutti gli impianti devono essere puliti e revisionati da professionisti nei tempi previsti dalle disposizioni legali o ufficiali. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, viene meno la copertura assicurativa.

P.2.6 Proprietario per piani

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per il proprietario di appartamenti adibiti ad abitazione propria in comproprietà in Svizzera. A condizione che la comunione dei proprietari per piani abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per stabili separata e che il sinistro superi il tetto massimo di questa assicurazione, la copertura vale per:

- a) Danni alla proprietà comune, detratta la quota di proprietà;
- b) Danni di terzi nell'ambito della quota di proprietà.

L'assicurazione copre le rivendicazioni anche se l'assicurazione di responsabilità civile stipulata per i proprietari per piani o per i comproprietari è stata sospesa o annullata in seguito al mancato pagamento dei premi a insaputa e senza colpa del contraente (p. es. a causa di appropriazione indebita, fallimento del gestore dei beni immobiliari).

P.2.7
Comproprietario
(solo quota di comproprietà)

L'assicurazione copre la responsabilità legale in qualità di comproprietari di appartamenti o edifici ad uso abitativo in Svizzera al massimo fino alla Sua quota di comproprietà iscritta nel registro fondiario (quota).

L'assicurazione non copre le rivendicazioni derivanti da danni per i quali i comproprietari sono responsabili in solido, nella misura in cui superino la quota di comproprietà (quota) del contraente iscritta nel registro fondiario.

P.2.8
Proprietario di terreni

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per i proprietari privati di terreni non edificati e non utilizzati a titolo commerciale.

P.2.9
Proprietario di case mobili

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per i proprietari privati di case mobili o roulotte stanziali non immatricolate.

P.2.10
Committente di
costruzioni

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista in qualità di committente dei lavori di trasformazioni e ampliamenti secondo il piano dei costi di costruzione 1-4 (quali demolizioni, movimenti di terra o lavori di costruzione), i cui costi di costruzione complessivi, comprese prestazioni personali e onorari, **non superino i CHF 200'000.**

L'assicurazione non copre:

- a) Progetti di costruzione con importo totale di costruzione (BKP 1-4) superiore a CHF 200'000 (cioè, in caso di superamento di tale importo, la copertura assicurativa non si applica in toto);
- b) Lavori di movimentazione di terra in aree e pendii con processi di scivolamento, caduta o scorrimento, come caduta massi e colate detritiche;
- c) Rivendicazioni di terzi per danni causati da progetti di costruzione di opere di ingegneria civile e dalla perforazione di sonde geotermiche a oltre 400 metri di profondità;

- d) Costi per le misure adottate a causa di gelo, nevicata o formazione di ghiaccio;
- e) Le rivendicazioni per danni ai beni causati da effetti gradualmente, quali fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, umidità o liquidi.

P.2.11 Locatario

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per:

- a) Locatari di stabili o locali adibiti ad abitazione propria, nonché per utilizzatori di parti di uno stabile e impianti utilizzati in comune;
- b) Locatari di camere d'albergo, appartamenti o case per vacanze nonché case mobili e roulotte non immatricolate stanziali. Sono parimenti assicurati i danni a tutti i beni domestici del domicilio temporaneo preso in affitto;
- c) Locatari o affittuari di terreni non edificati come orti domestici, piantagioni e boschi.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile per danni causati dalla consapevole modifica del benelocato, nonché dal ripristino delle condizioni originarie.

Se l'assicurazione è stata stipulata durante il periodo di noleggio e non esiste un assicuratore precedente, i danni assicurati saranno risarciti solo in proporzione alla durata del contratto.

P.2.12 Sportivo a amatoriale

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per gli sportivi amatoriali, che insorge durante la pratica dello sport.

L'assicurazione non copre le rivendicazioni di danni:

- a) Causati in qualità di cacciatore;
- b) Causati in qualità di sportivo professionista;
- c) Al cavallo utilizzato nonché a sella, bardatura e attrezzatura per la guida;
- d) Causati in caso di partecipazione a manifestazioni equestre (competizioni, concorsi, gare di corsa, gare di salto, ecc.);
- e) Derivanti dall'utilizzo di go-kart;
- f) Correlati a paracadutismo, voli in deltaplano, parapendio e a tutti gli sport estremi come base-jumping e bungee-jumping, canyoning, sci estremo, rafting fluviale e sulla neve, gare di discesa in mountain-bike o city-bike, buildering ecc. (l'enumerazione non è esaustiva).

P.2.13
**Membri dell'esercito,
della protezione civile e
dei vigili del fuoco**

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per i membri dell'esercito, della protezione civile, dei servizi samaritani e altri servizi militari in Svizzera.

L'assicurazione non copre:

- a) Rivendicazioni per danni a materiale dei vigili del fuoco, dell'esercito o della protezione civile;
- b) Responsabilità civile per danni causati in qualità di membro dell'esercito svizzero o della protezione civile svizzera durante operazioni belliche o come membro di un esercito straniero.

P.2.14
Possessore di armi

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per i possessori di armi, a esclusione della caccia e delle manifestazioni venatorie.

P.2.15
Detentore di animali

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per i detentori di animali quali cani, gatti, pecore, capre, cavalli, api e serpenti, nonché di altri animali domestici comuni, a condizione che si rispettino le disposizioni delle autorità sulla loro cura.

L'assicurazione non copre le rivendicazioni di danni causati:

- a) In qualità di detentore di animali utilizzati a scopo di lucro;
- b) In qualità di detentore di animali utilizzati per la caccia;
- c) In qualità di detentore di animali selvatici o velenosi;
- d) In qualità di detentore di cavalli da corsa;
- e) In caso di partecipazione a manifestazioni equestri (competizioni, concorsi, gare di corsa, gare di salto ecc.).

P.2.16
**Responsabilità civile
derivante dall'uso di
biciclette, biciclette
elettriche e ciclomotori**

L'assicurazione copre la responsabilità legale in qualità di proprietario e utilizzatore di biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori, nella misura in cui la legge non prescriva un'assicurazione di responsabilità civile.

Se esiste un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, sono assicurate le rivendicazioni per la parte del danno che supera la somma assicurata dell'assicurazione prevista dalla legge.

I danni a tali veicoli sono assicurati se non sono di proprietà di una persona assicurata e se non sono stati noleggiati, presi in leasing o in prestito per più di 4 settimane.

La copertura assicurativa **si applica analogamente anche alle sedie a rotelle con motore elettrico**, a condizione che siano equiparate alla categoria delle biciclette o dei ciclomotori in base ai rispettivi limiti di potenza (immatricolazione da parte dell'autorità competente).

L'assicurazione non copre la responsabilità civile per danni causati da utenti di biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori per i quali non è stata stipulata l'assicurazione prescritta dalla legge o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre prevista dalla legge.

P.2.17
Responsabilità civile
derivante dall'utilizzo di
natanti e aeromobili

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per i detentori e gli utenti di barche o natanti di ogni tipo, tavole da surf, pedalò, aeromobili (esclusi droni e aeromodelli), velivoli e missili di ogni tipo, per i quali la legge non prescrive un'assicurazione di responsabilità civile.

L'assicurazione non copre i danni materiali dei passeggeri.

P.2.18
Responsabilità civile
derivante dall'utilizzo di
droni e aeromodelli

L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utilizzatore di **droni fino a un peso massimo complessivo di 25 kg** e di **aeromodelli fino a un peso massimo complessivo di 30 kg**, a condizione che il proprietario/l'utilizzatore abbia soddisfatto tutti i requisiti di legge.

L'assicurazione non copre:

- a) Rivendicazioni per attività professionali autonome con reddito lordo superiore a CHF 24'000;
- b) Rivendicazioni in caso di violazione dell'obbligo di diligenza (ai sensi dell'Art. 5.2).

P.2.19
Responsabilità derivante
dall'uso di micromobilità
elettrica
(p. es. monopattini elettrici)

L'assicurazione copre i danni causati da una persona assicurata durante l'utilizzo di un micromobilità elettrica per il quale non è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile (o lo sarebbe se il veicolo fosse immatricolato in Svizzera).

I danni a tali micromobilità elettrica sono assicurati se non sono di proprietà di una persona assicurata e se non vengono noleggiati, affittati o presi in prestito per più di 4 settimane.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) Causati ai micromobilità elettrica messi a disposizione come membro di un'associazione;
- b) In caso di violazione delle norme di circolazione del Codice della strada;
- c) Durante la circolazione su strade pubbliche senza l'apposito permesso.

P.2.20
Responsabilità civile
derivante dall'utilizzo di
veicoli a motore di terzi

L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utente occasionale, non regolare e a titolo gratuito di veicoli a motore di terzi immatricolati in Svizzera con peso totale fino a 3'500 kg.

L'assicurazione comprende l'utilizzo breve per una durata massima di 28 giorni continuativi. Le rivendicazioni a carico della persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore di terzi sono assicurate unicamente se non coperte dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per il veicolo.

L'assicurazione copre altresì il premio addizionale che risulta dalla riduzione effettiva nel sistema dei livelli di premio (riduzione del premio) dell'assicurazione di responsabilità civile stipulata per il veicolo in questione e dalla franchigia contrattuale che l'assicuratore della responsabilità civile del motoveicolo addebita al proprio contraente.

Il premio addizionale si calcola in base al numero di anni d'assicurazione necessari per recuperare il livello di premio precedente all'evento dannoso. A tale scopo ci si basa sul premio base e sul livello di premio al momento dell'evento dannoso. Eventuali altri sinistri non sono presi in considerazione.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile per danni:

- a) Causati in qualità di utente di veicoli a motore per i quali non è stata stipulata l'assicurazione prescritta dalla legge;
- b) Causati in qualità di utenti di veicoli a motore di terzi, se il veicolo è utilizzato per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal proprietario, nonché in caso di utilizzo di un veicolo come conducente da parte di persone non in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge per tali veicoli o in qualità di allievo conducente senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- c) Causati in qualità di utenti di veicoli a motore di terzi durante la partecipazione a corse, rally e manifestazioni competitive analoghe, nonché a corse di allenamento o altri tipi di corse su percorsi di gara;

- d) Causati ai beni trasportati con un veicolo a motore;
- e) Danni al veicolo utilizzato stesso e alle sue parti, ai rimorchi e ai veicoli trainati o spinti (con riserva dell'Art. P.3.1);
- f) Le rivendicazioni derivanti da danni legati all'uso di un veicolo detenuto o guidato regolarmente da Lei, dal suo datore di lavoro o dall'esercito, ovvero che sia stato noleggiato a titolo oneroso.

Inoltre, non copre le riduzioni delle prestazioni assicurative derivanti dall'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore stipulata per il veicolo utilizzato occasionalmente.

P.2.21
Persona responsabile
dei beni affidati
(danni da custodia)

L'assicurazione copre i danni a beni mobili di terzi che Lei ha preso temporaneamente in consegna da usare, elaborare, conservare o trasportare.

L'assicurazione non copre le rivendicazioni per danni a:

- a) Beni presi in consegna illegittimamente;
- b) Beni oggetto di un contratto d'acquisto a riscatto, di leasing a riscatto o di leasing, con riserva di proprietà o che sono presi in consegna o utilizzati a scopi formativi o professionali;
- c) Beni su cui Lei esercita un'attività retribuita;
- d) Danni derivanti dalla perdita di oggetti preziosi, denaro, titoli, carte di credito e carte cliente, documenti e progetti, software, supporti audio, video e dati, presi in consegna per qualsiasi scopo;
- e) Veicoli a motore (incl. rimorchi trainati da Lei), veicoli aeromobili e natanti, ciclomotori, biciclette, biciclette elettriche, micromobilità elettrica (p.e. monopattini elettrici e simili), windsurf, deltaplani, parapendii e aeromodelli, presi in consegna per qualsiasi scopo (con riserva degli Art. P.2.16, Art.P.2.19 e Art. P.3.1);
- f) Cavalli presi a noleggio, in prestito, detenuti o cavalcati su mandato e all'attrezzatura per l'equitazione e la guida (salvo convenzione particolare nella polizza secondo l'Art. P.3.2);
- g) Beni del datore di lavoro di una persona assicurata.

P.3 Coperture complementari (se convenute nel contratto)

P.3.1 Conducente occasionale di veicoli a motore di terzi

L'assicurazione copre i danni causati **a veicoli a motore con un peso totale fino a 3'500 kg** (senza rimorchi trainati da Lei) appartenenti a terzi, utilizzati occasionalmente, non regolarmente, immatricolati in Svizzera o nell'UE. L'assicurazione comprende l'utilizzo breve per una durata **massima di 28 giorni** continuativi.

Se esiste un'assicurazione kasko contro le collisioni per il veicolo, ci assumeremo:

- a) L'eventuale franchigia contrattuale dell'assicurazione kasko;
- b) L'eventuale premio addizionale risultante dalla riduzione del premio dell'assicurazione kasko. Il premio addizionale si calcola in base al numero di anni d'assicurazione necessari per recuperare il livello di premio precedente all'evento dannoso. A tale scopo ci si basa sul premio base e sul livello di premio al momento dell'evento dannoso. Eventuali altri sinistri non sono presi in considerazione.

Se non esiste un'assicurazione kasko contro la collisione per il veicolo, risarciremo:

- a) Le spese di riparazione, le spese per il traino fino all'officina più vicina in grado di eseguire la riparazione e i diritti di sosta fino a un importo **massimo di CHF 500**;
- b) In caso di evento dannoso all'estero, anche eventuali spese doganali o il rimpatrio del veicolo, **fino a CHF 1'000**, se il veicolo non può essere riparato entro 5 giorni.

Se i costi della riparazione sono pari o superiori al valore attuale del veicolo, noi risarciamo il valore di sostituzione del veicolo. Il risarcimento massimo è pari al prezzo pagato per l'acquisto del veicolo. Vengono detratti dal calcolo dell'indennizzo la franchigia concordata e il valore dei resti del veicolo.

L'assicurazione copre anche i costi di un veicolo equivalente a noleggio / sostitutivo per la durata della riparazione del veicolo di terzi utilizzato. Tali prestazioni **sono limitate a CHF 1'000 per evento**.

Oltre alle esclusioni generali nell'assicurazione responsabilità civile privata (Art. P.1.7) non sono coperti da assicurazione:

- a) Danni a veicoli noleggiati e in car sharing, a veicoli e beni del datore di lavoro o di un'impresa dell'industria automobilistica, a veicoli trainati o spinti;
- b) Danni durante le corse effettuate dalla persona assicurata dietro compenso;

- c) Danni causati durante le lezioni di guida o nel corso dell'esame di guida ufficiale;
- d) Diritti di regresso di terzi e la presa in carico di una riduzione delle prestazioni o di un regresso in seguito a colpa grave;
- e) Danni dovuti all'uso, a rottura o a usura del veicolo utilizzato, in particolare anche la rottura delle sospensioni causata da scuotimenti subiti dal veicolo sulla strada, danni causati da mancanza di olio, danni provocati dalla mancanza, dalla perdita o dal congelamento dell'acqua di raffreddamento.

P.3.2 Noleggio di cavalli appartenenti a terzi

L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dalla legge per i danni in seguito a infortunio di cavalli presi in prestito o a noleggio, detenuti temporaneamente o cavalcati su mandato di terzi, nonché i danni alle attrezzature per l'equitazione e la guida.

L'assicurazione comprende le rivendicazioni per:

- a) Cure veterinarie del cavallo;
- b) Diminuzione del valore;
- c) Decesso;
- d) Perdita commerciale in caso di temporanea inutilizzabilità;
- e) Attrezzature per l'equitazione e per la guida.

Le prestazioni per le cure veterinarie, per la diminuzione del valore e per il decesso del cavallo sono **limitate a CHF 30'000** per evento.

In caso di temporanea inutilizzabilità del cavallo, risarciamo inoltre un'indennità giornaliera pari a **CHF 40 per ogni giorno solare**, a seconda della quota di responsabilità.

In caso di distruzione, danneggiamento o perdita dell'attrezzatura per l'equitazione e la guida, **le prestazioni ammontano a un importo massimo di CHF 3'000** per evento.

In caso di decesso del cavallo o se il veterinario ne ordina l'abbattimento, dobbiamo esserne avvisati tempestivamente, affinché si possa procedere a un'autopsia o a un esame.

Oltre alle esclusioni generali nell'assicurazione responsabilità civile privata (Art. P.1.7) non sono coperti da assicurazione:

- a) Danni provocati durante corse e gare di salto (a eccezione di esami in seno ad associazioni e scuole di equitazione);
- b) Cavalcare senza briglie;
- c) Diritto di regresso di terzi.

P.3.3
Responsabilità civile
privata Extra

P.3.3.1 Inquinatori dell'ambiente

L'assicurazione copre la responsabilità legale per i danni connessi a un danno ambientale, a condizione che questi siano il risultato di un singolo evento improvviso e imprevisto, che richiede anche misure immediate, come la segnalazione all'autorità competente, l'allerta della popolazione, l'avvio di misure di prevenzione o mitigazione dei danni.

Il danno ambientale è definito come turbamento prolungato dello stato naturale dell'aria, dell'acqua (comprese le acque sotterranee) e del suolo (fauna o flora) dovuto a immissioni, nella misura in cui gli effetti dannosi sulla salute umana, sui beni materiali o sugli ecosistemi insorgano o siano insorti in seguito a tale turbamento, e una situazione designata dal legislatore come danno ambientale.

L'assicurazione copre altresì i danni materiali causati dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il suolo o per l'acqua, come carburanti e combustibili liquidi, acidi, basi e altri prodotti chimici (ma non le acque reflue) a causa della presenza di ruggine o perdite in un impianto collegato in assetto fisso all'immobile (p.es.: bacini, vasche, tubazioni), a condizione che la perdita rilevata richieda misure immediate in conformità al paragrafo precedente. Tale copertura assicurativa esiste solo se il contraente dimostra che l'impianto interessato è stato costruito, mantenuto o smantellato in conformità alle norme.

L'assicurazione non copre le rivendicazioni:

- a) Se più eventi di effetto simile (come la penetrazione occasionale goccia a goccia di sostanze nocive nel suolo, la fuoriuscita ripetuta di liquidi da contenitori mobili) attivano misure di prevenzione, mitigazione o riparazione dei danni non necessarie per i singoli eventi di questo tipo;
- b) Per spese sostenute per l'individuazione delle perdite, per lo svuotamento e il riempimento, nonché per le spese di riparazione e modifica degli impianti;
- c) Per danni ambientali effettivi, cioè danni a beni che non rientrano nella protezione dei diritti individuali;
- d) Per danni correlati a siti contaminati;
- e) Per danni causati da impianti privati per lo smaltimento dei rifiuti. Tale esclusione non si applica agli impianti per il compostaggio o il deposito temporaneo a breve termine di rifiuti o altri prodotti di scarto, nonché per la chiarificazione o il pretrattamento delle acque reflue;
- f) Per danni causati dalla colpevole inosservanza di norme legali o ufficiali.

P.3.3.2 Guida di veicoli aziendali

L'assicurazione copre la franchigia dovuta al datore di lavoro se Lei ha causato un incidente con il veicolo aziendale a Lei affidato. Noi ci facciamo carico della franchigia dell'assicurazione di responsabilità civile e dell'assicurazione kasko contro la collisione **fino a un importo massimo di CHF 2'000 per evento.**

La condizione per il rimborso della franchigia è un evento coperto da un'altra assicurazione e una franchigia risultante dall'evento stesso. Se il danno assicurato non raggiunge l'importo della franchigia, ci assumiamo noi il danno, a condizione che si tratti di un evento assicurato.

L'assicurazione non copre:

- a) Se l'evento assicurato è stato provocato in rapporto causale con l'abuso di alcol, droghe o farmaci;
- b) Viaggi non consentiti secondo il contratto di noleggio;
- c) Partecipazione a corse, rally e competizioni simili, nonché le relative corse di allenamento.

P.3.3.3 Copertura per colpa grave

In caso di evento dannoso causato da grave negligenza noi rinunciamo al nostro diritto (Art. 14 cpv. 2 e 3 LCA) di ridurre le prestazioni o rivalersi.

La rinuncia alla riduzione delle prestazioni non si applica:

- a) Se l'evento assicurato è stato provocato in rapporto causale con l'abuso di alcol, droghe o farmaci;
- b) Se l'evento assicurato è stato causato conducendo un veicolo in condizioni d'inidoneità alla guida, oppure se il conducente si sottrae o si oppone a un esame del sangue, a un test etilometrico o a un altro controllo disposto dalla legge;
- c) Se l'evento assicurato è stato causato alla guida di un veicolo con notevole superamento della velocità massima consentita. Per definire un notevole superamento della velocità massima consentita si fa riferimento in ogni caso all'Art. 90 par. 4 LCStr;
- d) Se il furto di un veicolo a motore o di un rimorchio di terzi è da ricondurre a un'azione o omissione con colpa grave (p. es. il veicolo non è stato chiuso a chiave, la chiave di accensione è stata lasciata inserita, l'allarme antifurto o il blocco del veicolo o dispositivi simili non sono stati attivati);
- e) A eventuali riduzioni conseguenti alla violazione dell'obbligo di diligenza (ai sensi dell'Art. 5.2).

R Protezione giuridica privata (se convenuta nel contratto)

R.1 Disposizioni generali

R.1.1 Persone assicurate

Le persone assicurate hanno un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica ai sensi dell'Art. G.7.

A seconda della variante assicurativa indicata nella polizza sono assicurate le seguenti persone:

Assicurazione individuale: Lei è assicurato in qualità di contraente.

Assicurazione di famiglia: siete assicurati Lei e tutte le persone conviventi in modo permanente con Lei nella stessa comunità domestica. I figli minorenni e i figli in formazione di queste persone sono assicurati anche se abitano fuori casa.

R.1.2 Ambito di applicazione locale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

R.1.3 Prestazioni assicurate

Nei casi sottoelencati in modo esaustivo Coop Protezione Giuridica eroga le seguenti prestazioni:

- a) Tutela degli interessi legali tramite il servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica;
- b) Pagamento fino a un importo **massimo di CHF 500'000**, a condizione che non sia fissato un limite specifico alle prestazioni:
 - Spese per avvocati incaricati;
 - Spese per mediatori incaricati;
 - Spese per periti incaricati;
 - Spese giudiziarie e di procedura a carico dell'assicurato, compresi diritti di cancelleria e le tasse di giustizia;
 - Indennità processuali a favore della controparte;
 - Cauzioni penali onde evitare una detenzione preventiva. Tale prestazione è fornita solo a titolo di anticipo e deve essere rimborsata a Coop Protezione Giuridica;
 - **Costi** per la necessaria comparizione dinanzi a un tribunale all'estero (**al massimo CHF 5'000**);
 - **Costi di traduzione** in una lingua non nazionale (**al massimo CHF 5'000**).

Non vengono pagati:

- a) Multe, pene pecuniarie e convenzionali;
- b) Risarcimento danni e riparazione morale;
- c) Costi che sono tenuti a sostenere terzi responsabili civilmente;
- d) Spese per autorizzazioni, permessi e controlli ufficiali.

L'assicurato deve rimborsare a Coop Protezione Giuridica le indennità processuali e di parte che gli vengono assegnate, in misura delle prestazioni erogate.

R.1.4 Copertura temporale e termine d'attesa

La validità temporale della protezione assicurativa è basata sulla data in cui si è verificato l'evento primario. La protezione giuridica è fornita solo se l'evento primario si è verificato dopo l'inizio del contratto d'assicurazione e / o dopo la scadenza del termine d'attesa. Si intende per evento primario quanto definito nei casi di protezione giuridica assicurati.

R.1.5 Diversi sinistri

Se da un evento risultano diverse controversie legali, queste sono considerate una sola questione o un unico caso di protezione giuridica.

R.1.6 Esclusioni generali

L'assicurazione non copre:

- a) Casi verificatisi prima della conclusione del contratto d'assicurazione o nel corso di un eventuale termine d'attesa;
- b) Casi correlati direttamente o indirettamente alla perpetrazione intenzionale di un reato e casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente, comprese le conseguenti controversie e procedimenti di diritto civile e amministrativo;
- c) Vertenze tra persone assicurate dallo stesso contratto;
- d) Casi correlati a eventi bellici, disordini, scioperi e serrate;
- e) Vertenze nei confronti di legali, mediatori, periti ed esperti che agiscono o hanno agito per il contraente o una persona assicurata in un caso di protezione giuridica assicurato;
- f) Casi correlati ceduti a una persona assicurata;
- g) Casi correlati a crediti trasferiti alla persona assicurata in virtù di una successione;
- h) Vertenze nei confronti di Coop Protezione Giuridica e dei suoi organi.

R.2 Casi di protezione giuridica assicurati

R.2.1

Richiesta di risarcimento danni extra- contrattuali nei confronti dell'autore del danno o della sua assicurazione responsabilità civile

- a) Evento primario:
data dell'evento dannoso
- b) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell'Europa CHF 50'000
- c) Particolarità:

L'assicurazione non copre:
difesa da richieste di risarcimento danni e richiesta di danni puramente economici
(senza danni fisici o materiali correlati).

R.2.2

Procedure penali contro una persona assicurata

- a) Evento primario:
data della violazione della legge
- b) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell'Europa CHF 50'000
- c) Particolarità:
in caso di indagine ufficiale a causa di un delitto intenzionale, l'assunzione dei costi avviene solo dopo un'assoluzione o dopo un corrispondente abbandono del procedimento.

R.2.3

Legale della prima ora in caso di arresto per un reato intenzionale

- a) Evento primario:
data della violazione della legge
- b) Limite delle prestazioni:
CHF 500
- c) Particolarità:
la persona assicurata può ricorrere immediatamente a un legale per la prima consulenza. In caso di condanna, le spese correlate devono essere rimborsate.

R.2.4

Controversie giuridiche con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensione

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, della cassa malati o della cassa pensione, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio.
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell'Europa CHF 50'000
- d) Particolarità:
il termine d'attesa si applica solo in relazione a una malattia.

R.2.5

Controversie giuridiche in qualità di locatario nei confronti del locatore

- a) Evento primaria:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell'Europa CHF 50'000

R.2.6

Controversie giuridiche in qualità di locatore nei confronti del locatario

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
CHF 5'000
- d) Particolarità:
nei casi correlati a immobili adibiti ad abitazione propria con più di tre unità abitative o commerciali o immobili non adibiti ad abitazione propria nonché appartamenti per vacanze che vengono affittati per più di 2 mesi all'anno, si applica la protezione giuridica consulenze secondo l'Art. R.2.16.

R.2.7

Controversie giuridiche in qualità di dipendente privato o pubblico nei confronti del datore di lavoro

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell'Europa CHF 50'000
- d) Particolarità:

l'assicurazione non copre le controversie in materia di diritto del lavoro di direttori, membri di direzione, sportivi professionisti e allenatori sportivi.

R.2.8

Controversie giuridiche in qualità di paziente nei confronti di medici, dentisti, ospedali o fornitori di prestazioni mediche

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell'Europa CHF 50'000

R.2.9

Controversie giuridiche derivanti da tutti gli altri contratti

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell'Europa CHF 50'000; CHF 5'000 per controversie correlate a costruzione, ristrutturazione, demolizione di immobili, se gli interventi richiedono un'autorizzazione ufficiale

R.2.10

Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute a immissioni e questioni di confine

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
CHF 5'000

R.2.11

Controversie di diritto civile inerenti al diritto di proprietà, diritti reali limitati o il diritto di possesso

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
CHF 5'000
- d) Particolarità:
l'assicurazione copre solo le controversie giuridiche correlate a immobili adibiti ad abitazione propria fino a un massimo di tre unità abitative o commerciali.

R.2.12

Diritto edilizio e della pianificazione del territorio: controversie di diritto edilizio correlate a un immobile adibito ad abitazione propria o a un immobile direttamente confinante

- a) Evento primario:
data della domanda di costruzione
- b) Termine d'attesa: 3 mesi
- c) Limite delle prestazioni:
CHF 5'000

R.2.13

Controversie giuridiche in qualità di vittima di uso indebito di carte di credito, phishing, hacking o skimming

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: nessuno
- c) Limite delle prestazioni:
CHF 50'000

R.2.14

Controversie giuridiche correlate a cyberbullismo, minacce, coazione o estorsione su Internet

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: nessuno
- c) Limite delle prestazioni:
CHF 50'000
- d) Particolarità:
vengono altresì risarciti i costi di un operatore specializzato per la rimozione di contenuti Internet lesivi della personalità, fino a CHF 1'000. L'assicurazione copre al massimo due eventi dannosi per ogni anno solare.

R.2.15

Controversie giuridiche derivanti da violazione di diritti d'autore, al nome e al marchio

- a) Evento primario:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- b) Termine d'attesa: nessuno
- c) Limite delle prestazioni:
CHF 50'000; CHF 1'000 se la violazione è compiuta da una persona assicurata.
- d) Particolarità:

non viene concessa protezione giuridica in caso di domain-name-grabbing commesso dalla persona assicurata.

R.2.16

Protezione giuridica per consulenze in tutte le altre vertenze legali

- a) Termine d'attesa: nessuno
- b) Limite delle prestazioni:
CHF 500
- c) Particolarità:
ogni anno solare si ha diritto a una consulenza.
Il diritto vale una volta per ogni questione.

La protezione giuridica per consulenza vale per tutti i casi di protezione giuridica non espressamente menzionati, nonché per i casi correlati a:

- a) Attività commerciale o retribuita o attività lucrativa secondaria indipendente con un fatturato annuo superiore **a CHF 20'000;**
- b) Immobili adibiti ad abitazione propria con più di tre unità abitative o commerciali o immobili non adibiti ad abitazione propria, nonché appartamenti per vacanze che vengono affittati per più di 2 mesi all'anno;
- c) Acquisto, vendita e cessione in pegno di immobili e terreni, nonché lo scioglimento di proprietà comuni;
- d) Attività dell'assicurato in qualità di organo sociale, rappresentante legale o socio di persone giuridiche o società di persone;
- e) Diritto fiscale e tributario, diritto canonico nonché al diritto d'espropriazione;
- f) Procedure d'esecuzione e fallimento relative alla situazione patrimoniale di una persona assicurata;
- g) Titoli, affari finanziari e investimenti, fidejussioni nonché giochi e scommesse;
- h) Utilizzo di aeromobili se è richiesto un esame d'idoneità ufficiale;
- i) Semplice incasso di crediti;

- j) Procedimenti amministrativi
(p. es. autorità scolastiche, assistenza sociale);
- k) Lesioni della personalità riconoscibili da parte di terzi nei confronti della persona assicurata;
- l) Diritto di famiglia, unione libera, diritto successorio;
- m) Veicoli a motore e natanti.

S In caso di evento dannoso

S.1 Procedura in caso di evento dannoso

I danni ai beni domestici e di responsabilità civile privata devono essere notificati immediatamente:

Per telefono: **0800 848 488** (24 ore su 24),
per via elettronica sul sito www.smile-assicurazione.ch
o tramite **Smile App**.

Il verificarsi di un caso di protezione giuridica deve essere segnalato immediatamente a Coop Protezione Giuridica:

info@cooprecht.ch oppure **+41 62 836 00 57**
o a una delle relative filiali
(Losanna +41 21 641 61 20 / Bellinzona +41 91 825 81 80).

Noi (o la Coop Protezione Giuridica) abbiamo inoltre il diritto di richiedere una notifica di sinistro per iscritto. Noi decidiamo il da farsi in merito ai necessari accertamenti e all'assunzione di prove. Vanno inoltre adottate tutte le misure atte a chiarire le circostanze e a limitare il danno. Devono essere forniti i giustificativi necessari.

In caso di danni correlati alla responsabilità civile privata:

Se l'evento dannoso provoca il decesso di una persona, questo deve essere notificato entro 24 ore. Lei dovrà informarci parimenti senza indugio se, in seguito a un evento dannoso, vengono avviate indagini di polizia o procedimenti penali contro una persona assicurata o se la parte lesa rivendica i propri diritti per via legale.

In caso di furto:

I danni correlati a furti devono essere denunciati anche alla polizia con la richiesta di un'indagine ufficiale.

Per eventi riguardanti i bagagli:

In caso di perdita o danneggiamento nonché ritardo nella consegna dei bagagli, è necessario certificarne la causa e documentare i risarcimenti eventualmente ricevuti dalla società trasporto o dall'agenzia di viaggi.

Per eventi riguardante vetture a noleggio / risarcimento della franchigia:

Per motivare il diritto al risarcimento, vanno presentati i giustificativi necessari (contratto di noleggio, verbale di ritiro e restituzione e conteggio del noleggiatore).

Per eventi riguardanti oggetti di valore:

Su richiesta, Lei deve fornire un elenco dei beni interessati, indicandone il valore, e presentare eventuali giustificativi mancanti come fatture, ricevute, valutazioni, ecc.

Estensione della garanzia:

La persona assicurata deve presentare tutti i documenti necessari per la gestione del danno, p. es. ricevute d'acquisto e giustificativi, in particolare la prova dell'età e del valore dell'apparecchio oggetto dell'evento dannoso.

Per shopping premium:

Abbiamo bisogno di:

- a) Originale o copia della ricevuta di pagamento che attesti l'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto;
- b) Originale o copia della conferma d'ordine e della prova d'acquisto;
- c) In caso di mancata consegna, dichiarazione da Lei sottoscritta che la merce ordinata non è stata consegnata e copia della lettera con cui il fornitore è stato avvertito, nonché risposta scritta del fornitore;
- d) Bolla di consegna e, se del caso, prova di reso con indicazione delle spese di consegna;
- e) Certificazione di eventuali compensi ricevuti da terzi;
- f) In caso di danno all'uso previsto, foto informative dell'oggetto danneggiato.

Nei casi di protezione giuridica privata:

La persona assicurata deve collaborare con Coop Protezione Giuridica nella gestione del caso di protezione giuridica, fornendo le necessarie procure e informazioni, nonché trasmettendo immediatamente le comunicazioni e i documenti ricevuti.

In caso di violazione colposa di questi obblighi Coop Protezione Giuridica può ridurre le prestazioni nella misura dei costi aggiuntivi derivanti. In caso di violazione grave, le prestazioni possono essere rifiutate.

S.2 Obblighi di diligenza e regolamenti

Lei ha l'obbligo di usare la cautela necessaria e, in particolare, di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere i beni assicurati contro i rischi assicurati.

Carte di credito:

Per l'utilizzo delle carte di credito, devono essere rispettati gli obblighi di cautela imposti dall'istituto di emissione della carta.

Pagamenti e transazioni online:

Le persone assicurate che effettuano pagamenti e transazioni online devono adottare le precauzioni di base richieste in considerazione delle circostanze specifiche e che si può presumere siano ragionevolmente prese in base alla propria situazione personale.

Furto:

I beni mobili che, per loro natura, sono esposti al rischio di furto (p. es. borse, valigie, apparecchi elettrici ed elettronici) non devono essere custoditi nell'abitacolo dei veicoli, bensì nel bagagliaio chiuso a chiave, in modo che non risultino visibili dall'esterno. Inoltre, gli oggetti non devono essere lasciati incustoditi.

Oggetti di valore:

In caso di soggiorno presso alberghi o strutture simili, gli orologi da polso e da tasca che non vengono indossati o sorvegliati personalmente devono essere conservati in un contenitore di sicurezza.

Estensione della garanzia:

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite dai produttori degli apparecchi assicurati e a rispettarle.

Droni e aeromodelli:

Le disposizioni del legislatore (p. es. le norme del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [DATEC] o le norme dell'Ufficio federale dell'aviazione civile [UFAC]) devono essere obbligatoriamente rispettati, con particolare riferimento alle seguenti:

- a) Requisiti dei piloti;
- b) Distanza dalla superficie terrestre (quota di volo);
- c) Limite di quota nella zona di controllo (CTR);
- d) Aree di volo;
- e) Sorvolo di assembramenti di persone.

In caso di utilizzo di droni all'estero, devono essere obbligatoriamente rispettate le relative disposizioni di legge estere.

Biciclette, biciclette elettriche ciclomotori:

Se l'oggetto assicurato viene parcheggiato, deve essere applicato un lucchetto adeguato al valore dell'oggetto assicurato.

È necessario eseguire un'ispezione periodica e il consueto servizio di manutenzione.

Condutture d'acqua:

Lei ha l'obbligo di provvedere a Sue spese alla manutenzione delle condutture dell'acqua e d'impianti e apparecchiature a esse collegati, di far ripulire le condutture intasate e di impedire il congelamento delle stesse con misure appropriate. Se lo stabile o l'appartamento non sono abitati, anche se solo temporaneamente, le condutture dell'acqua e gli impianti e le apparecchiature a esse collegati devono essere svuotati in modo professionale, a meno che il riscaldamento non sia mantenuto in funzione con i dovuti controlli.

S.3 Obbligo di ridurre il danno

Se si verifica un evento dannoso, Lei ha l'obbligo di fare tutto il possibile per salvare i beni assicurati e per ridurre il danno. È indispensabile che Lei

- a) Chieda consiglio al competente reparto sinistri e segua le istruzioni impartite dallo stesso o dai nostri incaricati;
- b) Non apporti alcuna modifica sul luogo del danno, a meno che ciò non serva alla sua riduzione o sia nell'interesse pubblico;
- c) Ci informi se i beni oggetto di furto o i bagagli smarriti Le vengono riconsegnati. Se noi abbiamo già liquidato il risarcimento per i beni che Le vengono riconsegnati, Lei dovrà rimborsarci tale risarcimento, dedotto l'indennizzo per un'eventuale diminuzione del valore o per le spese di riparazione, oppure mettere i beni a nostra disposizione.

In questo modo Lei ci faciliterà l'accertamento del danno e il calcolo dell'indennizzo. Noi saremo a Sua disposizione per la gestione del danno, la ricerca di personale per le riparazioni o di altre persone che le possano essere d'aiuto.

S.4 Gestione del sinistro o del caso di protezione giuridica e accertamento / liquidazione del danno

S.4.1 Danni ai beni domestici

Lei deve dimostrare le condizioni per l'esistenza di un evento assicurato e l'ammontare del danno. La somma d'assicurazione non rappresenta una prova dell'esistenza e del valore dei beni assicurati al momento dell'insorgere dell'evento dannoso.

Entrambe le parti possono chiedere l'accertamento immediato del danno. Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un esperto nominato di concerto dalle parti o tramite un procedimento peritale.

Procedimento peritale:

Ognuna delle parti può chiedere l'esecuzione di una perizia.

Ognuna delle parti nomina un esperto ed entrambi scelgono un arbitro prima dell'accertamento del danno. I periti accertano il valore che i beni assicurati, salvati e danneggiati avevano immediatamente prima e dopo l'evento dannoso. Se gli accertamenti producono esiti divergenti, l'arbitro decide i punti controversi entro i limiti dei due accertamenti.

Gli accertamenti eseguiti dai periti nell'ambito di loro competenza sono vincolanti, se non si dimostra che essi si discostano chiaramente e notevolmente dalla situazione effettiva. La parte che sostiene la divergenza è tenuta a fornirne le prove. Ogni parte sostiene le spese del proprio perito. Entrambe le parti sostengono la metà dei costi per l'arbitro.

S.4.2 **Eventi dannosi di** **responsabilità civile privata**

Noi abbiamo il diritto di nominare per Lei un difensore o un avvocato, a cui Lei dovrà rilasciare una procura.

Noi ci assumiamo la gestione di un sinistro solo se le rivendicazioni superano la franchigia contrattuale.

Noi conduciamo le trattative con le parti lese. Noi siamo i Suoi rappresentanti e ci occupiamo delle rivendicazioni delle parti lese. L'assolvimento è vincolante per Lei. Noi siamo autorizzati a versare il risarcimento dei danni direttamente alle parti lese, senza detrazione di eventuale franchigia; in tal caso Lei deve rimborsarci la franchigia, rinunciando a qualsiasi obiezione.

Lei deve astenersi dal prendere autonomamente posizione riguardo alle rivendicazioni delle parti lese, in particolare, Lei non dovrà effettuare pagamenti, avviare procedimenti, concludere transazioni né riconoscere crediti di qualsiasi tipo.

Non Le è altresì concesso cedere alle parti lese o a terzi le rivendicazioni risultanti dalla presente assicurazione senza previo consenso da parte nostra.

Lei deve inoltre fornirci spontaneamente tutte le ulteriori informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dalle parti lese, consegnarci senza indugio tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (in particolare i documenti giudiziari quali convocazioni, comparse, sentenze ecc.) e supportarci per quanto possibile anche in altri modi nella liquidazione del sinistro.

In caso di impossibilità a raggiungere un accordo con le parti lese e di conseguente istituzione di una causa giudiziaria, Lei dovrà affidarci la gestione del processo civile. Noi ci assumeremo le spese nei limiti dell'Art. P.1.5. Se viene disposto il risarcimento delle spese processuali a una persona assicurata, questo spetta a noi nella misura in cui non sia destinato a coprire le sue spese personali.

S.4.3 **Danni a oggetti di valore**

a) Prova dell'entità del danno

Lei deve dimostrare l'entità del danno. La somma assicurata non rappresenta una prova dell'esistenza e del valore dei beni assicurati.

b) Beni ritrovati

Se vengono restituiti beni per i quali è già stato pagato un indennizzo, l'avente diritto può rimborsare l'indennizzo, al netto di eventuali riparazioni o riduzioni di valore. In alternativa, i beni possono essere messi a nostra disposizione, nel qual caso non siamo obbligati ad accettarli.

S.4.4 **Danni a biciclette, biciclette** **elettriche e ciclomotori**

Per comprovare la richiesta di risarcimento, è necessario presentare i documenti giustificativi necessari (p.es. fatture, ricevute, preventivi). La somma assicurata non rappresenta una prova dell'esistenza e del valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

S.4.5

Casi di protezione giuridica

Prima consultazione con Lei, Coop Protezione Giuridica adotta le misure necessarie per la tutela dei Suoi interessi.

Se è necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti d'interessi, Lei può proporre uno di Sua scelta. Se Coop Protezione Giuridica non approva tale scelta, Lei ha la possibilità di proporre altri tre legali che non devono fare parte dello stesso studio legale. Coop Protezione giuridica deve accettare uno di questi tre legali proposti.

Prima di conferire il mandato a un avvocato Lei dovrà richiedere il consenso e la garanzia d'assunzione dei costi a Coop Protezione Giuridica. In caso di inosservanza di tale disposizione Coop Protezione Giuridica potrà ridurre le proprie prestazioni.

Se Lei decide di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà sostenere i costi derivanti da tale cambiamento.

Procedura in caso di divergenze d'opinione

In caso di divergenze d'opinione, in particolare se Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, Lei può chiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto, la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se Lei desidera procedere a proprie spese e, così facendo, ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica, la stessa erogherà le prestazioni contrattuali.

S.5 Franchigie

Se è stata convenuta una franchigia, l'eventuale limitazione della prestazione si applicherà solo in seguito a detrazione della franchigia.

S.6 Riduzione delle prestazioni assicurative

a) Danni per eventi naturali

In caso di gravi sinistri provocati da eventi naturali, le compagnie di assicurazione possono limitare le loro prestazioni nel modo seguente:

Se, per un evento assicurato, gli indennizzi calcolati per un singolo contraente sono superiori a CHF 25 milioni, essi vengono ridotti a tale importo.

Se per un evento assicurato gli indennizzi calcolati per tutti i contraenti sono superiori a CHF 1 miliardo, gli indennizzi spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotti in modo da non superare in totale detto importo.

Gli indennizzi per danni ai beni mobili e agli stabili non vengono cumulati. I sinistri separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono attribuibili alla stessa causa di natura atmosferica o tettonica.

b) **Violazioni di obblighi di diligenza e regolamenti**

In caso di violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali oppure degli obblighi di cautela e dei doveri (ai sensi dell'Art. A.2), l'indennizzo può essere ridotto o interamente annullato, nella misura in cui tale violazione abbia influito sull'insorgenza sull'entità del danno.

Tale norma non si applica se Lei dimostra che la violazione delle disposizioni o degli obblighi non ha influito né sull'insorgenza del danno, né sull'entità delle prestazioni da noi dovute.

Se sono già state erogate delle prestazioni, noi abbiamo un diritto di regresso nei Suoi confronti. Ciò si applica altresì se dobbiamo erogare prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Il diritto di regresso comprende le prestazioni assicurative erogate, comprensive, comprensive delle spese legali e giudiziarie pagate. In caso di regresso, le prestazioni erogate vanno rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il mancato pagamento entro un termine di 14 giorni dal sollecito comporta l'estinzione dell'intero contratto. Viene inoltre fatto salvo il diritto di ricorso.

c) **Protezione colpa grave**

Se è prevista anche l'assicurazione complementare Mobilia domestica Extra e / o Responsabilità civile privata Extra e non è stato violato alcun obbligo di diligenza o dovere ai sensi dell'Art. S.2, noi rinunciamo al diritto di riduzione contrattuale o legale in caso di eventi assicurati causati da Lei per colpa grave (ai sensi degli Artt. P.3.3 e H.4.6.4).

d) **Sottoassicurazione**

L'indennizzo viene ridotto se la somma d'assicurazione è inferiore al valore effettivo dei beni domestici totali immediatamente prima del verificarsi dell'evento dannoso (sottoassicurazione). In caso di **danni parziali nell'assicurazione mobilia domestica di base**, noi rinunciamo ad accertare la sottoassicurazione nell'ambito della somma d'assicurazione, a eccezione dei danni causati da eventi naturali.

S.7 Esigibilità dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che abbiamo ricevuto tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dell'ammontare del danno, della copertura e della responsabilità.

Il nostro obbligo di pagamento viene differito finché, a seguito di una colpa Sua o dell'avente diritto, non sia possibile accertare o pagare l'indennizzo. In particolare, l'esigibilità non può considerarsi valida qualora:

- a) Sussistano dubbi sulla titolarità dell'avente diritto a ricevere il pagamento;
- b) Sia in corso un'indagine penale o di polizia a causa del danno e il procedimento nei Suoi confronti o dell'avente diritto non sia ancora conclusa.

S.8 Prescrizione e decadenza

I crediti derivanti da questo contratto d'assicurazione si prescrivono 5 anni dopo l'insorgere dell'evento che motiva l'obbligo di prestazione.

Le richieste di risarcimento rifiutate decadono se non vengono fatte valere per vie legali entro 5 anni dall'insorgere dell'evento dannoso.